SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 19 luglio 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2013, n. **85**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, Vice Ministro»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.

1-*ter*. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso».

All'articolo 4:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché delle competenti Commissioni parlamentari»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnova-

ti fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-*bis*, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1012):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro dell'economia e finanze (SACCOMANNI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI) in data 21 maggio 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite VI (FINANZE) e XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), in sede referente, il 22 maggio 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite VI e XI il 28 maggio 2013; il 4, 6, 11 e 12 giugno 2013.

Esaminato in Aula il 17 giugno 2013 e approvato il 18 giugno 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 843):

Assegnato alle Commissioni riunite 6ª (FINANZE) e 11ª (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) il 19 giugno 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 giugno 2013.

Esaminato dalle Commissioni riunite 6ª e 11ª, in sede referente, il 26 giugno 2013; il 2 e 11 luglio 2013.

Esaminato in Aula il 10 e 16 luglio 2013 e approvato il 17 luglio 2013.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

13G00128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria);

Visto che, con nota del 23 maggio 2013, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Michela Fabio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Sapone.

Il citato amministratore, con nota del 23 maggio 2013, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 giugno 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Michela Fabio.

Roma, 26 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Fele e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Fele (Potenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Fele (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mauro Senatore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto lino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Fele (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Anche il sindaco, in pari data, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni dei consiglieri, presentate personalmente dalla metà più uno dei componenti dell'organo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Fele (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mauro Senatore.

Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Reggio Emilia ed il sindaco nella persona del signor Graziano Delrio;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 101 del 3 giugno 2013, ha dichiarato la decadenza del signor Graziano Delrio dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta nomina a Ministro della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Reggio Emilia è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggio Emilia è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Graziano Delrio.

Il citato amministratore, in data 28 aprile 2013 è stato nominato Ministro della Repubblica.

Per l'effetto, il consiglio comunale di Reggio Emilia, con deliberazione n. 101 del 3 giugno 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con la procedura di cui all'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Emilia.

Roma, 26 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (CCTeu) con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
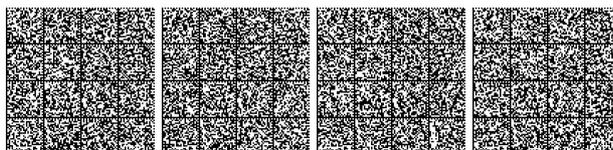
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.654 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 maggio e 11 giugno 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei CCTeu, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,082%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'articolo 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 luglio 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,117% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 75 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06263

DECRETO 10 luglio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.654 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 maggio e 11 giugno 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 luglio 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 61 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06264

DECRETO 10 luglio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.654 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 2013, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 luglio 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 136 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06265

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2012.

Modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle prescrizioni supplementari, del prodotto fitosanitario «Boom Efekt».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità, Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Università degli Studi di Milano - MURCOR e Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 marzo 2011 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dall' Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Visto il decreto del 1° agosto 2011, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato BOOM EFEKT a base della sostanza attiva glifosate, a nome dell'impresa Pinus TKI d.d. con sede legale in Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Slovenia;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 ottobre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione per il l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle prescrizioni supplementari, del prodotto fitosanitario denominato BOOM EFEKT registrato al n. 14390 in data 1° agosto 2011, a nome dell'Impresa Pinus TKI d.d. con sede legale in Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Slovenia, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Boom efekt®

Erbicida sistemico di post-emergenza
Concentrato solubile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro	g 31 (360 g/l)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Manipolare ed aprire il recipiente con cautela (S18). Usare indzmenti protettivi e quantiadatti (S36/37)

Titolare della Registrazione
Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia

Officina di Produzione
Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia
Distributore
DuPont de Nemours Italiana – Via Pontaccio, 10, Milano, Italy

Registrazione del Ministero della Salute N. del

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e comunque nelle arre vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 3 aprile 2006 n 152.
- Per proteggere le piante terrestri non bersaglio lasciare una fascia di rispetto non trattata di 5m.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
Allontanare la persona infortunata dalla zona contaminata; portarla all'aria fresca e assicurare le funzioni vitali fondamentali. Chiamare il medico e mostrargli la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

a) **Inalazione**: Agire in conformità ai provvedimenti generali. Alla persona svenuta non dare niente da bere e non provocare il vomito.
b) **Contatto con la pelle**: togliere prontamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) **Contatto con gli occhi**: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
d) **Ingestione**: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
Boom efekt® è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Impedisce la proliferazione cellulare, provocando il deperimento delle piante.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si applica diserbante sistematico non selettivo per **infestanti annuali** e **pluriennali** di:
1. <u>melo, pero, susino, ciliegio, pesco, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, vite, stoppie e aree non agricole:</u>
a) **infestanti annuali**, dosando 2-3 L/ha (20-30 ml su 100 m^2);
b) **infestanti pluriennali**; la dose dipende dal tipo d'erba:
- 8-9 L/ha (80-90 ml su 100 m^2) per estirpare la **gramigna** (*Cynodon dactylon*), quando raggiunge l'altezza di 15-20 cm;
- 6-8 L/ha (60-80 ml su 100 m^2) per estirpare il **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*) nel periodo della fioritura;
- 6-7 L/ha (60-70 ml su 100 m^2) per estirpare il **rovo** (*Rubus* spp.) a settembre e ottobre;
- 4+1 L/ha per applicazioni separate (split) (40 + 10 ml su 100 m^2) per estirpare il **zigolo infestante** (*Cyperus rotundus*) nel periodo della fioritura;
- 3,5-5 L/ha (35-50 ml su 100 m^2) per estirpare la **cannarecchia** (*Sorghum halepense*) nella fase della spigatura, lo **stoppione** (*Cirsium arvense*), il **romice crespo** (*Rumex crispus*), il **romice comune** (*Rumex obtusifolius*) e l'**assenzio volgare** (*Artemisia vulgaris*) quando raggiunge l'altezza di 40 cm e il **tarassaco** (*Taraxacum officinalis*),
- 2,5-3,5 L/ha (25-35 ml su 100 m^2) per estirpare la **gramigna dei campi** (*Elymus repens*), quando raggiunge l'altezza di 25-30 cm.

Le dosi sono abbinate a **100-300 litri d'acqua per ha d'acqua per ha** (1-3 litri d'acqua su 100 m^2).

Avvertenze: È assolutamente sconsigliato usare il prodotto Boom efekt® in frutteti di meno di due anni e in vigneti di meno di quattro anni. Nel trattamento di frutteti e vigneti (utilizzando la copertura protettiva), evitare che il preparato venga in contatto con le parti verdi delle piante. Trattare a bassa pressione (non superare a 2 bar). Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o shermate).
Per eliminare completamente le radici profonde, è necessario non lavorare il terreno trattato almeno 60 giorni prima e 28 giorni dopo il trattamento. Sulle aree trattate non bisogna pascolare, nè utilizzare le piante essiccate come foraggio, onde evitare un'eventuale contaminazione del latte.
Il prodotto è utilizzabile una sola volta per stagione di crescita.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Prima del dosaggio, scuotere per bene il contenuto del recipiente. Mescolando continuamente, versare la dose nel serbatoio dell'annaffiatoio, in precedenza riempito a metà con acqua pulita. Sciacquiare la confezione vuota con l'acqua e versare il contenuto nel serbatoio dell'annaffiatoio, al quale aggiungere l'acqua fino a raggiungere la quantità prestabilita. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Continuare a mescolare fino a consumare la soluzione.

FITOTOSSICITA': Venendo a conttato con le foglie o con le parti verdi delle piante coltivate, il prodotto Boom efekt® può avere un effetto fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per alberi da frutto e 28 giorni su vite.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Contenuto netto: Litri 1 Partita n.

Altre taglie autorizzate:
Litri: 0.2 - 5 - 20 - 25 - 200 - 1000

ATTENZIONE: LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA 200 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORISCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 NOV. 2012

13A06122
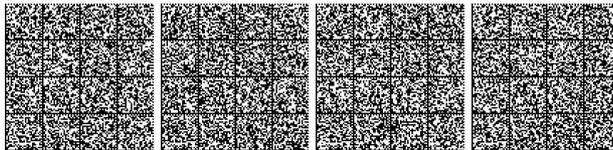
DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Braitex Pro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 30 maggio 2011 presentata dall'impresa Agrochimica Spa, con sede legale in via Copernico, 11 - 39100 Bolzano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Braitex Pro» contenente la sostanza attiva 6-benziladenina;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
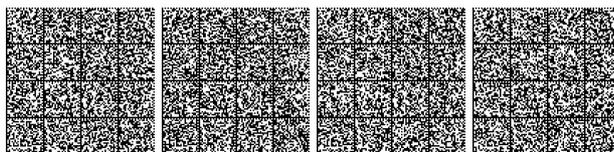
Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/1/UE della commissione del 3 gennaio 2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Agrochimica Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e la richiesta di ulteriore documentazione tecnico-scientifica, ritenuta pregiudizievole per il proseguo dell'*iter* di valutazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 8 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta la succitata documentazione;

Vista la nota pervenuta in data 11 gennaio 2013 da cui risulta che l'impresa Agrochimica Spa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 8 gennaio 2013;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 da cui risulta che l'impresa Agrochimica Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Braitex Pro» fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Agrochimica Spa, con sede legale in via Copernico, 11 - 39100 Bolzano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BRAITEX PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è prodotto negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia Srl Strada comunale per Campagna, 5 20078 S. Colombano al Lambro - Milano;

Chemia S.p.A. - S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13076.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:
- 6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
- Coofrmulanti: quanto basta a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
Rischio di lesioni oculari gravi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultar il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.
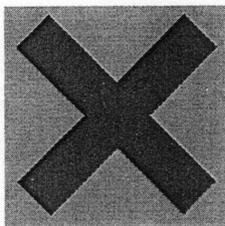
NOCIVO

AGROCHIMICA Spa - Via Copernico, 11 – BOLZANO
Tel. 0471 563700

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione :
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

litri 0,05-0,1 **Partita n.:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

2 2 FEB. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:
- 6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
- Coofrmulanti: quanto basta a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
Rischio di lesioni oculari gravi.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego.

NOCIVO

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultar il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.

AGROCHIMICA Spa - Via Copernico, 11 – BOLZANO
Tel. 0471 563700

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione :
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

litri 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 **Partita n.:**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto.
Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto.
Usare tuta completa da lavoro durante l'applicazione del prodotto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore che si impiega su melo in produzione come diradante, per ottenere una equilibrata cascola dei frutticini che favorisce un'armonica fioritura, una maggiore pezzatura e miglioramento della forma dei frutti.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Diradamento dei frutticini di melo: il prodotto si impiega all dose di 100 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

Diradamento dei frutticini di pero: il prodotto si impiega all dose di 135 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la dose stabilita di braitex pro in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazioen, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITÀ:
Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

22 FEB. 2013
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

13A06117

DECRETO 27 giugno 2013.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 ottobre 2013, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 ottobre 2013;

Visti i decreti dirigenziali con i quali è stata stabilita la proroga al 30 giugno 2013 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste, secondo le scadenze prefissate;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di riregistrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2014 la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 ottobre 2013, conte-

nenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

- si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

- sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2014 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 ottobre 2013, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

- si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

- sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'elenco dei prodotti fitosanitari che rientrano nella presente proroga sarà reso disponibile sul sito del ministero della salute all'indirizzo: www.salute.gov.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A06120

DECRETO 3 luglio 2013.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen di fonte diversa da quella valutata ai fini dell'approvazione della sostanza attiva, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il

successivo regolamento della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 798/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva oxyfluorfen, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen alle disposizioni in esso riportate;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 544/2011 , o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato inoltre, che l'allegato al Regolamento (UE) n. 798/2011 della Commissione, stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva oxyfluorfen può essere autorizzata solo per gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo dall'autunno all'inizio della primavera;

Considerato che per la sostanza attiva oxyfluorfen è stato presentato un dossier, di fonte diversa rispetto a quella approvata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che le verifiche di comparabilità per le specifiche tecniche, i metodi di analisi, il processo di produzione sono effettuate da parte dello Stato membro relatore, successivamente alla data di attuazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che la valutazione per le suddette verifiche di comparabilità relativamente alle specifiche tecniche sono state effettuate sulla base del documento di orientamento SANCO/10597/2003 rev. 9 June 2011 ed hanno portato a concludere, da parte dello Stato membro relatore, che la fonte alternativa può essere considerata equivalente a quella approvata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato altresì, che oltre alle suddette verifiche devono essere effettuate, da parte dello Stato membro relatore, anche quelle relative alla completezza del dossier della sostanza attiva di fonte diversa rispetto a quello approvata;

Considerato che i risultati delle verifiche sopra indicate, messi a disposizione degli altri Stati membri, indicano che sono tuttora in corso gli accordi tra i titolari di detto dossier di fonte diversa ed i Notificanti della sostanza attiva approvata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009, in ordine alla condivisione di studi dichiarati protetti e condotti sui vertebrati;

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta sostanza attiva, hanno comunque ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal Regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione che approva la sostanza attiva oxyfluorfen;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, fatto salvo la dichiarazione di completezza del dossier di allegato II da parte dello Stato membro relatore e la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen, di fonte diversa da quella approvata con il Regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione in conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei suddetti prodotti fitosanitari, gli adempimenti e adeguamenti che prevedono:

la dichiarazione di completezza del dossier di allegato II da parte dello Stato membro relatore;

l'adeguamento delle etichette, alle nuove disposizioni specifiche riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al Regolamento (UE) n. 798/2011;

la presentazione, entro i termini stabiliti dal regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa, di un dossier conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione;

dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021, a base della sostanza attiva oxyfluorfen di fonte diversa rispetto a quella approvata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Le etichette adeguate alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa, Regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione, sono consultabili sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

N. REG.	NOME PRODOTTO	IMPRESA
11377	OXYFLUOR	AGRIMIX S.R.L.
11396	WIRK	AGROWIN BIOSCIENES S.R.L.
12961	HEREU	SAPEC AGRO S.A.
11654	GRIZZLY EC	SCAM S.P.A.
12319	KRONOS	SIVAM S.P.A.

13A06118

DECRETO 3 luglio 2013.

Autorizzazione, secondo la procedura del riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Vintage C Disperss» contenente le sostanze attive bentiavalicarb e rame.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in via Terni, n. 275, S. Carlo di Cesena (FC), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario VINTAGE C DISPERSS a base delle sostanze attive bentiavalicarb e rame, come fungicida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Cerexagri Italia Srl, per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 18 aprile 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 29 aprile 2013;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Cerexagri Italia Srl, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario VINTAGE C DISPERSS;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentiavalicarb riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in via Terni, n. 275, S. Carlo di Cesena (FC), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario VINTAGE C DISPERSS, a base delle sostanze attive bentiavalicarb e rame, come fungicida, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario VINTAGE C DISPERSS è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentiavalicarb riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g. 500 e kg 1-2-2,4-2,5-4-4,8-5-8-10-20-25 ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Cerexagri S.A. – Mourenx (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15832.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VINTAGE® C DISPERSS®

ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

VINTAGE® C DISPERSS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
BENTIAVALICARB puro g 1,75
RAME Metallo puro g 37,5
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547 661523

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A. - Mourenx (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: g 500 kg 1-2-2,4-2,5-4-4,8-5-8-10-15-20-25 PARTITA N°.........................

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per la vite Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali per il pomodoro in pieno campo. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una distanza di sicurezza non trattata di 5 metri dalle aree adiacenti non coltivate. Indossare guanti e indumenti protettivi appropriati durante tutte le fasi di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto. Non rientrare sui terreni trattati prima che siano trascorse 48 ore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bentiavalicarb 1,75% e Rame Metallo (da brocantite) 37,5% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENTIAVALICARB - Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi ed emesi.
RAME - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
VINTAGE® C DISPERSS® è un antiperonosporico preventivo, citotropico e di contatto per vite e pomodoro a base di bentiavalicarb e rame da idrossisolfato (BROCANTITE).
La speciale formulazione conferisce a VINTAGE® C DISPERSS® una dispersibilità istantanea anche in piccoli volumi d'acqua, garantendo così un risultato ottimale sia in termini di sicurezza che di efficacia.

Il bentiavalicarb isopropyl è attivo sulla maggioranza degli stadi della peronospora prima della contaminazione degli organi, compresa la gemmazione.
Le sue proprietà translaminari e antisporulanti gli permettono di proteggere la superficie inferiore delle foglie trattate e di evitare lo sviluppo delle prime infezioni.
Il bentiavalicarb isopropyl penetra rapidamente nei tessuti. Non è necessario ripetere immediatamente il trattamento anche in caso di piogge successive ad un ora dopo il trattamento.
La presenza del rame nell'associazione permette di rafforzare l'efficacia preventiva del bentiavalicarb isopropyl sulla peronospora della vite e del pomodoro e di beneficiare della persistenza del rame sul fogliame.
L'azione persistente di VINTAGE C DISPERSS rende inutili tutti i trattamenti contro la peronospora nella settimana successiva al trattamento. In tutti i casi le applicazioni antiperonosporiche devono essere valutate in funzione della pressione della malattia e della crescita della coltura.

DOSI
VITE (da vino e da tavola)
Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): 2 kg/ha in 400-1000 litri d'acqua
VINTAGE® C DISPERSS® può essere applicato dalla fase pre-fiorale a quella di pre-chiusura grappolo per il controllo di peronospora secondo le seguenti modalità:
- Applicazione secondo criterio preventivo
- Intervallo di trattamento: 7 - 10 giorni a seconda della pressione del patogeno.

Su uve da tavola le applicazioni devono essere effettuate prima dello stadio di prechiusura grappolo.
Al fine di prevenire il rischio potenziale d'insorgenza di fenomeni di resistenza da parte del patogeno, non superare il numero massimo di 3 interventi (anche consecutivi) per stagione colturale, con prodotti a base di bentiavalicarb.

POMODORO:
Contro peronospora (*Phytophtora infestans*): 1,6 Kg/ha in 200-600 litri d'acqua.
VINTAGE® C può essere applicato durante tutto il ciclo colturale per il controllo di peronospora secondo le seguenti modalità d'impiego:
- Applicare con criterio preventivo
- Intervallo di trattamento: 7 - 9 giorni a seconda della pressione del patogeno.

Non impiantare nuove colture nei tre mesi successivi all'ultimo trattamento
Al fine di prevenire il rischio potenziale d'insorgenza di fenomeni di resistenza da parte del patogeno, non superare il numero massimo di 4 interventi (anche consecutivi) per stagione colturale, con prodotti a base di benthiavalicarb.

MODALITÀ D'IMPIEGO
VINTAGE® C DISPERSS può essere impiegato sia con polverizzatori meccanici che pneumatici.
Versare VINTAGE® C DISPERSS direttamente nella botte riempita per metà con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITÀ VINTAGE® C DISPERSS® è fisicamente compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida ed inoltre con MICROTHIOL® DISPERSS®, PENNCOZEB® DG, POLTIGLIA DISPERSS®, CUPROFIX® ULTRA DISPERSS®, CUPROFIX® F DISPERSS®, CUPROFIX® 30 DISPERSS®, THIOPRON®. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di applicazioni su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE UVE
10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI POMODORI

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 3 LUG. 2013

13A06119

DECRETO 3 luglio 2013.

Autorizzazione, secondo la procedura del riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra Gun» contenente la sostanza attiva triticonazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Scotts France SAS, con sede legale in 21 Chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia) finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN a base della sostanza attiva triticonazolo, come fungicida per piante ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Scotts France SAS per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 18 aprile 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 29 aprile 2013;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Scotts France SAS, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Scotts France SAS, con sede legale in 21 Chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN, a base della sostanza attiva triticonazolo, come fungicida per piante ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), è confezionato nella taglia da 500-750 ml ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Scotts France SAS – usine du fourneau – Bourth (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15830.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Partita n.:*

Composizione :
g 100 di prodotto contengono:
Triticonazolo puro ....0,015% (= 0,15 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Usare soltanto in luogo ben ventilato

Officina di Produzione :
Scotts France SAS - usine du fourneau, 27580 Bourth (F)

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 500-750

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FUNGUSCLEAR ULTRA GUN combatte oidio, ruggine, ticchiolature, antracnosi, imbrunimento delle foglie, malattie degli aghi e delle foglie delle conifere (Dydimascella). Protegge rose, floreali e ornamentali, alberi e arbusti ornamentali. Il prodotto agisce per via sistemica tramite assorbimento fogliare entrando in circolo con la linfa resistendo quindi alle piogge. Protegge tutte le rose compresi i nuovi germogli fino a quattro settimane.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare alla comparsa dei primi sintomi o in modo preventivo ogni 14 giorni nel periodo favorevole alla malattia (clima caldo ed umido). Sulle rose una applicazione mensile nel periodo di maggiore rischio di infezione può garantire una protezione soddisfacente.

- Dosi di impiego:
1 L per 10 m^2
- Modalità di applicazione:
1) agitare bene il flacone
2) Premere la parte superiore della testa dello spruzzatore per sbloccare l'erogatore in posizione di spruzzo ampio
3) Trattare l'intera pianta
4) Al termine dell'applicazione riposizionare l'erogatore su ⊠

Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del......................

13A06121

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 2013.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. ed ii. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV- n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali an-

nuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;
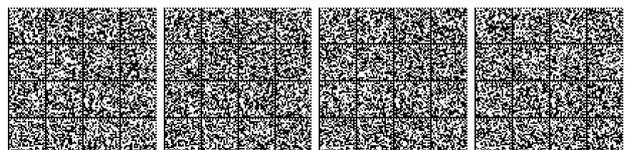
Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Preso atto del parere favorevole, reso all'unanimità dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 9 aprile 2013, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2011, e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2012, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2012, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2011;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) il prezzo medio per l'anno 2011 relativo all'unico materiale da costruzione più significativo che ha subito una variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verificatasi nell'anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) la variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verificatasi nell'anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto al prezzo medio rilevato con riferimento all'anno 2011.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2012 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per per cento, rilevati nell'allegato n. l del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabel-

la allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 3 luglio 2013

Il capo Dipartimento: SIGNORINI

ALLEGATO 1

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10%

VARIAZIONE % anno 2012 SU ANNO 2011

MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2011	Variazione % 2012 su 2011
Bitume	q	43,23	**12,87%**

13A06168

DECRETO 9 luglio 2013.

Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato su *G.U.* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato sulla *G.U.* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;
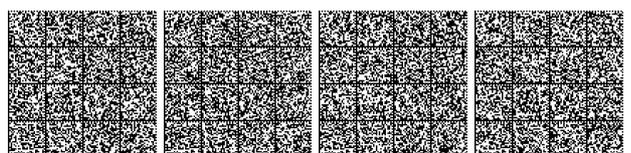
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *G.U.* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato sulla *G.U.* Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato sulla *G.U.* Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati;

Considerato che è possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti, riducendo così il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro;

Considerata quindi l'opportunità di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni;

Considerata la necessità di precisare i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonché di favorire l'utilizzo di veicoli più nuovi e a minor impatto ambientale;

Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN), i cui gestori che assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.

4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.

5. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà.

Art. 2.

Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese che siano già in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE,

nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.

3. È onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno.

Art. 3.

Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 è formata attribuendo i seguenti punti:

a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 4», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

c) 0,6 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

d) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;

e) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;

f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;

g) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;

h) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;

i) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE;

l) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.

2. I punteggi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo.

3. Per i punteggi di cui alle lettere *i)* e *l)* del comma 1 viene presa in considerazione l'attività svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui al precedente comma 1, lettera *h)*.

4. Un percorso è considerato di «tipo multilaterale»:

a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito più di una autorizzazione bilaterale;

b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo;

c) quando è effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».

5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attività effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo.

6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o più autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 4.

Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni CEMT saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni delle categorie meno ecologiche scelte per il contingente italiano per l'anno di riferimento.

2. Le autorizzazioni che dovessero risultare ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1, verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dall'impresa collocata al primo posto in graduatoria e seguendo lo stesso criterio, con ulteriori giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni.

3. A parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

4. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Esclusione dalla graduatoria

Sarà esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilità veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare. I veicoli dovranno essere almeno della categoria minima prevista per il contingente italiano per l'anno della graduatoria stessa;

b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6;

c) sia stata oggetto di un provvedimento di ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o di ritiro dell'autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area nei due anni precedenti l'anno di graduatoria;

d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

Art. 6.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT per l'anno successivo, verrà considerato buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarità dell'autorizzazione per un periodo più breve, il calcolo sarà rapportato a detto periodo.

2. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT è rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. A tale scopo le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del periodo di validità nel caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validità a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attività svolta, relativa al mese di novembre, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attività svolta nel mese di novembre.

3. A partire dal contingente valido per l'anno 2014 le autorizzazioni saranno rinnovate alle imprese a condizione che abbiano in disponibilità corrispondenti veicoli di categoria minimo «euro 4» o superiori, salvo ulteriori limitazioni in ambito CEMT.

Art. 7.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si terrà conto del maggior numero di percorsi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di percorso. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni verranno attribuiti 3 punti per ogni percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parità di punteggio sarà rinnovata l'autorizzazione che presenti il maggior numero di percorsi multilaterali e, in caso di ulteriore parità, sarà preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si valuterà la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse saranno attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese già titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 2.
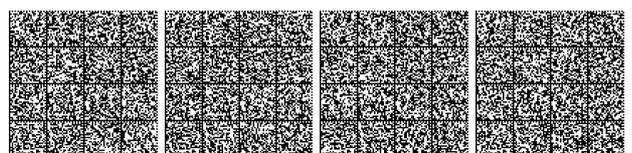
Art. 8.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

1. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2.

2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2.

4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo le autorizzazioni regolarmente utilizzate purché restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio; le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio.

5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato almeno il 40% della prima quota rilasciata.

Art. 9.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70% nella relazione di traffico richiesta, con assegnazione, in quest'ultimo caso, di ogni quota successiva pari alla stessa prima quota di assegnazione fissa e fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 3.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.

4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 40% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non potrà ottenerne di ulteriori.

5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.

Art. 10.

Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema Informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni.

2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare.

3. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce la quantità delle autorizzazioni rilasciabili che sarà condizionata dall'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico e dall'entità del parco veicolare in disponibilità dell'impresa, con particolare riferimento al veicolo motore.

4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio.

Art. 11.

Presentazione delle domande

1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. Le domande di rinnovo nonché quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perento-

rio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci) - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite servizio postale, farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, all'indirizzo di cui al comma 3.

5. Nel caso di domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa è possibile ottenere più di 100 autorizzazioni con le singole domande, corrispondendo per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione, l'importo dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.

6. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.

Art. 12.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, è consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della normativa sulla idoneità professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni è disposto limitatamente al residuo periodo di validità delle stesse.

2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata già utilizzata una parte nel corso dell'anno, verrà trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni può essere disposto nei casi:

a) di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN;

b) di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;

c) di società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;

d) di cessionario di un'azienda di trasporto, già titolare di autorizzazioni internazionali;

e) di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali;

f) di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo;

g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti.

4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso.

5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario.

Art. 13.

Abrogazioni

È abrogato il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, come modificato dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2013

Il capo del Dipartimento: FUMERO
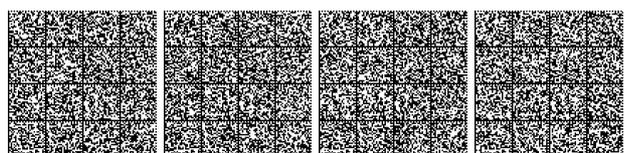
ALLEGATO

Allegato 1 (Domanda di graduatoria CEMT)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno _________ Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT
Impresa____

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo _______________ N. licenza comunitaria ___________

Il sottoscritto…………………..……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………...………………………………..………………………………………….……con sede in ………………………………...(Prov. ……..) Via…………………………...………….…… n………..cap……………. telefono………………….fax………………………..e-mail ……………………………...,
Codice fiscale impresa/Partita IVA ……………………

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per **l'anno ………………………....**, anche qualora si verifichi il caso di cui all'art. 3 comma 6 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013 Prot. n. 81 e a tal fine,

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ……………. e all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi al n………………….. e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;

- che ha in disponibilità n…….. veicoli del tipo Euro 4 o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti, con i quali deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT: …………………..……………………….
  oppure
- che **non** è titolare di autorizzazioni CEMT;

- che è **attualmente** titolare di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

  ___________________ ___________________ __________________
  ___________________ ___________________ __________________

- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero……………..….;

- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______

Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______
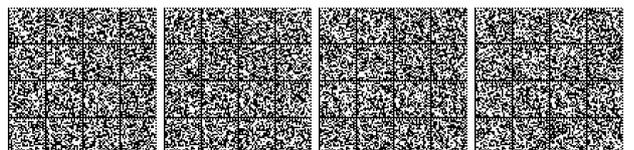
- che ha effettuato nell'anno **in corso viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______

Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______ Paese ________________n. viaggi______

- che ha effettuato nell'anno **in corso** viaggi "multilaterali" ai sensi dell'art.3 comma 4, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ………………………………..………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

_________________________ _________________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo;**
- **c/c 9001 per euro 5,16**

Allegato 2 **(Domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

***Oggetto*:** Anno _________ **Domanda di rinnovo dell'autorizzazione CEMT** per l'autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi N.___________________ Impresa ____________________________________

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo ______________ N. licenza comunitaria _____________
Autorizzazioni CEMT n. ______________

Il sottoscritto…………………...……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………..………………………………………….....…………………………………con sede in ………………………………...(Prov. ……..) Via……….…………………….……..…
n………..cap……………. telefono………………….fax……………………….., e-mail……………………………..
Codice fiscale impresa/Partita IVA ……………………

CHIEDE

- il rinnovo delle autorizzazioni CEMT n.__________________________________ per l'anno________ e a tal fine

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ………….. e all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi al n………………….. e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;
- che ha effettuato, sino ad oggi, n. _________percorsi con la suddetta autorizzazione;
- che ha in disponibilità n ______ veicoli del tipo Euro 4 o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti con i quali deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- di essere consapevole che, nell'ipotesi di cui all'art. 7 del D.D. 9 luglio 2013 Prot.n. 81 le autorizzazioni CEMT verranno rinnovate solo fino a concorrenza del numero di autorizzazioni assegnate all'Italia a titolo di contingente annuale.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto …………………………………..……………………ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………...…………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione

____

Firma leggibile del legale rappresentante

____

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri
- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione annuale.**

Allegato 3 **(Domanda di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno _______ **Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/___________**
Impresa ____

N. iscrizione al REN ________________ N. iscrizione all'Albo ____________ N. licenza comunitaria ______________
Nel caso di Conto proprio indicare n. elenco: ___________________

Il sottoscritto…………………..……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………...……………………………………………...……………………………………con sede in …………………………………...(Prov. ……..), via……….……………………………...…… n………..cap………. telefono………….fax………………..Codice fiscale impresa/Partita IVA…………::.………... e-mail ……………………………..,

CHIEDE

- il rinnovo dell'assegnazione fissa _______________________________per l'anno __________ e a tal fine,

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ………….. e all'Albo degli Autotrasportatori e possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore (ovvero è iscritto nell'elenco per i trasporto in conto proprio al n. _____________ ed è titolare di licenza per conto proprio);
- che ha effettuato con la suddetta assegnazione n.___________ viaggi totali a decorrere dal 1° ottobre dello scorso anno e nell'anno in corso;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto
  - veicoli tradizionali _________________
  - veicoli EURO I _________________
  - veicoli EURO II _________________
  - veicoli EURO III _________________
  - veicoli EURO IV _________________
  - veicoli EURO V _________________
  - veicoli EURO VI _________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto …………………………………...…………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………...………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione

____

Firma leggibile del legale rappresentante

____

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri
- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione, o frazione**

Allegato 4 **(Domanda di conversione in assegnazione fissa bilaterale)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno _____ **Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/_________**
Impresa ____

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo ___________ N. licenza comunitaria _____________
Nel caso di Conto proprio indicare n. elenco: __________________

Il sottoscritto…………………...……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………..……………………………………………...……………………………………con sede in ……………………………………..(Prov. ……..), via……...……..…………………………..…… n………..cap……….. telefono….…………fax….…………....Codice fiscale impresa/Partita IVA……...…….……... e-mail ……………………………..,

CHIEDE

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/_______________ per l'anno _________ e a tal fine,

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ………….. e all'Albo degli Autotrasportatori e possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore (ovvero è iscritto nell'elenco per i trasporto in conto proprio al n. ____________ ed è titolare di licenza per conto proprio);
- che ha effettuato n._______ viaggi totali, a titolo precario, a decorrere dal 1° ottobre dello scorso anno e nell'anno in corso;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto
  - veicoli tradizionali ________________
  - veicoli EURO I ________________
  - veicoli EURO II ________________
  - veicoli EURO III ________________
  - veicoli EURO IV ________________
  - veicoli EURO V ________________
  - veicoli EURO VI ________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data) ____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ………………………………..…………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………...………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

_________________________ _______________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri
- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione, o frazione chiesti in conversione.**
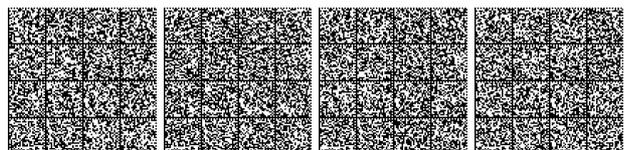
Allegato 5 **(Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno ________ **Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico Italia**/____________ - Impresa ____

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo ___________ **N. licenza comunitaria** _____________
Nel caso di Conto proprio indicare n. elenco: __________________

Il sottoscritto…………………...……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………..…………………………………………….....…………………………………con sede in …………………………………...(Prov. ……..), via……...…….………………………….…… n……..cap………. telefono………..…….fax…………..…..Codice fiscale impresa/Partita IVA………………....…... e-mail ……………………………..,

CHIEDE

- il rilascio di n……. autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/_______________________ per l'anno __________ e a tal fine,

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ………….. e all'Albo degli Autotrasportatori e possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore (ovvero è iscritto nell'elenco per i trasporto in conto proprio al n. _____________ ed è titolare di licenza per conto proprio);
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto
  - veicoli tradizionali _________________
  - veicoli EURO I _________________
  - veicoli EURO II _________________
  - veicoli EURO III _________________
  - veicoli EURO IV _________________
  - veicoli EURO V _________________
  - veicoli EURO VI _________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data) ____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto …………………………………..………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………...………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

_________________________ _________________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri
- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16.**

Allegato 6 (Domanda di graduatoria CEMT per Consorzi e Cooperative)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno _________ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**
Impresa____

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo _______________ N. licenza comunitaria ___________

Il sottoscritto…………………...……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto della Cooperativa o del Consorzio a proprietà divisa …………….……………..………………………………………
con sede in ……………………………..............................(Prov. ……..) Via……….…………………..……….….…
n………..cap……………. telefono………………….fax……………………….., e-mail ………………………........,
Codice fiscale impresa/Partita IVA ……………….……… iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal DPR 19/4/1990, n. 155, con il n. ……………………….…….in data……………

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi **per l'anno ………………………....,**
- che, a tal fine, siano attribuiti all'impresa richiedente i punteggi relativi alle sotto elencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui allegate domande sono parte integrante della presente istanza ed a tal fine

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ……………. e all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi al n………………….. e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;;
- che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con veicoli presi in locazione dalle sotto elencate imprese consorziate che hanno fatto domanda congiunta di autorizzazione CEMT

	Impresa	Sede	n° REN	n.° Albo
-	____________	____________	____________	____________
-	____________	____________	____________	____________
-	____________	____________	____________	____________
-	____________	____________	____________	____________

Il sottoscritto. sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto …………………………………..……………………ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………...………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione — Firma leggibile del legale rappresentante

_________________________ _______________________________

NB: Le domande delle singole imprese debbono essere formulate secondo l'Allegato 7
Allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16**
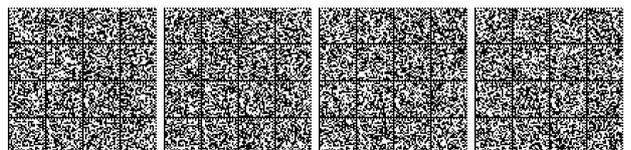
Allegato 7 **(Domanda di graduatoria CEMT congiunta, per imprese facenti parte di consorzi o cooperative)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto**:** Anno _________ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**
Impresa____

N. iscrizione al REN _______________ N. iscrizione all'Albo _______________ N. licenza comunitaria ___________

Il sottoscritto…………………...……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ……………………………..………………………...…………………… con sede in ………………..……… ………..............................(Prov. ……..) Via…………...…………………...……………..… n………..cap……………. telefono………………….fax……………………….., e-mail ………………………….............., facente parte del Consorzio o della Cooperativa ……………………………………………..…….con sede in …………...…..………… Codice fiscale impresa/Partita IVA ……………………

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per trasporto internazionale di merci per conto di terzi per l'anno ……………………….... e, a tal fine

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico delle imprese di Trasporto (REN) al n. ……………. e all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi al n………………….. e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;
- che ha in disponibilità n.:…….. veicoli del tipo "Euro 4 o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" o meno inquinanti con i quali deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT…………………………………………………;
- oppure
- che non è titolare di autorizzazioni CEMT;
- che è titolare attualmente di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

___________________________ ___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________ ___________________________

- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero ………………………………….
- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______

Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______

- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______

Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______ Paese _______________n. viaggi______

- che ha effettuato nell'anno in corso, viaggi multilaterali ai sensi dell'art.3 comma 2, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuno indicato:

_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o della Cooperativa …………………………………………………………………………………………………..
Sopraindicata, iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. …………..………………… di cui la scrivente è socia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Il sottoscritto. sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ………………………………..………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………..………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

__________________________ _________________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo sulla domanda;**
- **c/c 9001 per euro 5,16**

Allegato 8 **(Richiesta di trasferimento di autorizzazioni internazionali)**

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci – Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Anno _________ richiesta di trasferimento di autorizzazioni internazionali
Impresa____

N. iscrizione al REN _____________ N. iscrizione all'Albo ________________

N. licenza comunitaria _____________________ Autorizzazione CEMT n. ___________________

Il sottoscritto…………………..……quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa…………..…………………………………..……………………………………con sede in ……………………………………..(Prov. ……..) Via……...……..……………………….…… n…....cap…….. telefono……..………fax………..…...., Codice fiscale impresa/Partita IVA ……………..…………, e-mail ………………………..

CHIEDE

- il trasferimento delle seguenti autorizzazioni internazionali:

Assegnazioni Fisse

	Relazione di traffico	Tipo di autorizzazioni	quantità
1.	______________________________	_____________________	__________
2.	______________________________	_____________________	__________
3.	______________________________	_____________________	__________
4.	______________________________	_____________________	__________

Autorizzazioni CEMT **n.___________ n. _____________ n. ______________ n. ____________**
n.___________ n. _____________ n. ______________ n. ____________

già intestate all'impresa………………………………..………..…… con sede in ………………………………...………………......(Prov. ……..) via……………...…………………..…… ……..…..… n………..cap……………. telefono…………………fax………………………., codice fiscale ……………..…… e-mail ……………………….. num. REN ……………….., num. Albo ………………………….. cancellata in data ……………………..…....…a seguito di …………………………………………..avvenuta con atto notarile ………………………………… Repertorio ……………. Raccolta ……………….. in data …………………, allegato in copia.

Il sottoscritto. sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)

____
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ………………………………...…………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

___________________________ _________________________________

NB: allegare alla domanda le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri

- **c/c 4028 per euro 16,00 per assolvere al bollo;**
- **c/c 9001 per euro 5,16 per ogni gruppo di 100 autorizzazioni bilaterali o frazione;**
- **c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione multilaterale CEMT annuale**

13A06184
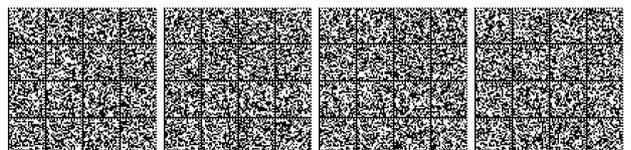
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 marzo 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Autostrada A31 Valdastico Nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico. Approvazione progetto preliminare. (Delibera n. 21/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti *CUP)*;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o «decreto legislativo n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera *b)*, il riferimento fatto ad ANAS S.p.A., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attività e i compiti già attribuiti alla «Agenzia delle strade» sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito

che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora trasfuso nel richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – per definire i contenuti degli accordi che il Soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (*G.U.* S.O. n. 217/2009), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, lo schema di Convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione allora in corso;

Visto che in data 9 luglio 2007 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i, la Convenzione unica ricognitiva e novativa della precedente Convenzione del 1999, che ha a sua volta novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992;

Considerato che la richiamata Convenzione unica comprende, tra le nuove opere, la realizzazione del prolungamento della Autostrada A31 Valdastico da Piovene Rocchette alla Autostrada A22 del Brennero presso Trento, con un costo di euro 1.356.978.548;

Considerato che con la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 che include, nella infrastruttura «Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto», il predetto intervento «Autostrada A31 Valdastico nord»;

Considerato che l'art. 4 della convenzione di concessione prevede che, «in funzione della realizzazione della Valdastico nord, la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026, e che in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul Piano economico – finanziario, nonché sulla Concessione»;

Vista la legge 6 giugno 2008 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, che dispone, tra l'altro, l'approvazione *ope legis* degli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS;

Visto che in data 6 ottobre 2008, con lettera n. 130866, ANAS S.p.A. ha comunicato ad Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A che «essendo ad oggi ancora pendente la procedura di infrazione n. 2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in merito al rapporto concessorio in essere, l'efficacia dello schema di Convenzione Unica sottoscritto resta comunque subordinata alla chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia *ope legis* dello schema di Convenzione Unica sottoscritto con Codesta Società Concessionaria, nonché i relativi termini contrattuali, decorreranno dalla data di formale comunicazione da parte di ANAS S.p.A. dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea della procedura da quest'ultima avviata»;

Visto che in data 23 luglio 2009 ANAS e la Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007 con il quale la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. relativamente alla realizzazione della «Valdastico nord» di cui all'art. 2, comma 2, lettera J della Convenzione Unica di cui sopra, si è impegnata «ad affidare a terzi il 100% (cento percento) dei lavori di costruzione relativi all'opera suddetta mediante l'espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici»;

Visto che, con nota del 4 novembre 2009, ANAS ha comunicato l'avvenuta decisione della Commissione Europea, intervenuta in data 8 ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione n. 2006/4419 e che, pertanto, la Convenzione Unica 9 luglio 2007 è divenuta efficace a tutti gli effetti;

Visto che con nota del 29 marzo 2010, il Concessionario ha chiesto ad ANAS di procedere al riequilibrio del piano, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Convenzione Unica del 9 luglio 2007 optando per l'applicazione della formula tariffaria semplificata, di cui all'art. 8-*duodecies*, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2008, così come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e trasmettendo lo schema di una nuova Convenzione Unica sottoscritta con ANAS in data 30 luglio 2010;

Considerato che il citato art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS S.p.A, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Considerato che questo Comitato, con delibera 18 novembre 2010, n. 94 (*G.U.* n. 254/2011), ai sensi del citato art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha preso atto del predetto nuovo schema di convenzione unica 30 luglio 2010 tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia Padova S.p.A., e ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, disponendo tra l'altro che l'art. 4, comma 2 dello schema di convenzione all'esame, fosse integrato in modo da chiarire che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, venisse ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di subentro di cui al successivo art. 5, ferma restando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013, e che tali prescrizioni sono state successivamente integrate con la delibera 5 maggio 2011, n. 14 (*G.U.* n. 254/2011);

Considerato che, con nota 13 giugno 2012, n. 22349, il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Segretario di questo Comitato che la Società concessionaria Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. ha a sua volta rappresentato che non intendeva procedere alla sottoscrizione dell'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate con la succitata delibera n. 94/2010;

Considerato che, ai sensi dell'articolo n. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificativo del sopra citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, lo schema di convenzione unica 30 luglio 2010 non si intende approvato e rimane quindi in vigore la Convenzione Unica 9 luglio 2007;

Considerato che l'opera è inclusa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta in data 16 giugno 2011;

Considerato che nella seduta del 21 dicembre 2012 questo Comitato ha esaminato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, il 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma delle infrastrutture strategiche», nella infrastruttura «Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto» l'intervento «Autostrada A31 Valdastico nord» con un costo di 1.923,39 milioni di euro interamente disponibili;

Considerato che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° ottobre 2012, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale è stata istituita la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche «SVCA»);

Viste le note 11 marzo 2013, n. 7578, 12 marzo 2013, n. 7737, 14 marzo 2013, n. 8024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Asse autostradale Valdastico» 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria e fornendo ulteriori chiarimenti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che, valutato il progetto preliminare in esame per i profili tecnici, è stata ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, nel presupposto che siano sottoposti all'esame di questo Comitato gli aspetti finanziari e le forme di copertura dell'opera, in occasione della presentazione del piano economico finanziario della intera opera «Valdastico nord» da Piovene Rocchette alla A22 (Trento);

Vista la nota 15 marzo 2013, n. 1277, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera completa consiste nel prolungamento verso nord dell'Asse autostradale A31 Valdastico in parte già esistente (tratto Vicenza – Piovene Rocchette), attraverso la realizzazione del tratto di autostrada compreso tra Piovene Rocchette e Trento;

che la realizzazione completa dell'itinerario consentirà di migliorare il collegamento dell'Adriatico e del Veneto con il Trentino Alto – Adige e, più a nord, con l'Europa centrale attraverso il Brennero;

che in sede di Studio di impatto ambientale sono state prese in esame sei alternative del tracciato completo, che si differenziano per la parte in territorio trentino e per i punti di interconnessione sulla Autostrada A22 del Brennero compresi tra Rovereto e Lavis, di cui cinque con una tratta comune compresa tra Piovene Rocchette e l'altopiano di Lavarone, per una lunghezza di 23 km circa, e una che si distacca al chilometro 7 circa di detta tratta comune per raggiungere direttamente Rovereto;

che il progetto preliminare dell'opera presentato dalla Società concessionaria riguarda l'alternativa di tracciato
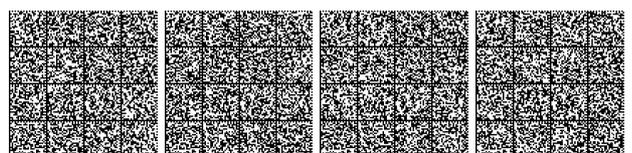
completo denominata T4 Piovene Rocchette - Lastebasse - A22 Besenello (TN);

che in data 2 febbraio 2012 Anas S.p.A. ha trasmesso il progetto preliminare del suddetto tracciato completo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che in data 19 marzo 2012 la Società concessionaria, su delega di Anas S.p.A., ha trasmesso il progetto preliminare del tracciato completo ai soggetti competenti e ha contestualmente pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sui quotidiani «Corriere della sera», «Il Giornale di Vicenza» e «l'Adige», poi reiterato sugli stessi quotidiani in data 18 aprile 2012 e in data 13 maggio 2012, e ha depositato lo stesso progetto presso i Comuni interessati;

che la conferenza di servizi istruttoria si è tenuta in data 24 aprile 2012;

che la Provincia autonoma di Trento, in sede di conferenza di servizi e successivamente con la delibera 22 giugno 2012, n. 1352, ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera nel territorio di competenza;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di acquisire il parere della Provincia autonoma di Trento, in data 28 gennaio 2013 ha trasmesso alla 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di espressione di parere ai sensi dell'art. 165 comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 7 marzo 2013 la 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il richiesto parere, e in particolare:

ha valutato i motivi del dissenso della Provincia autonoma di Trento;

ha preso atto che l'attività istruttoria condotta non ha portato al superamento del dissenso della stessa Provincia;

ha ritenuto che le osservazioni presentate dalla Provincia autonoma di Trento siano motivate ma che, sulla base di ulteriori approfondimenti, possano ritenersi superabili nelle successive fasi progettuali;

ha preso atto che la Provincia autonoma di Trento, nell'adunanza del 28 febbraio 2013, cui hanno partecipato anche rappresentanti della Regione Veneto, ha manifestato il proprio interesse allo sviluppo del collegamento tra il territorio trentino e quello veneto, articolato in due distinti segmenti, uno identificato fisicamente e progettualmente in territorio veneto e l'altro in territorio trentino, identificato quest'ultimo per il momento come «corridoio autostradale», e la cui definizione a livello di tracciato potrà avvenire solo a valle di un approfondimento delle alternative che consentano il superamento delle osservazioni alla base del dissenso della Provincia;

ha altresì preso atto che la soluzione prospettata dalla Provincia autonoma di Trento risulta condivisa dalla Regione Veneto, la quale ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato l'approvazione di un lotto funzionale dell'opera ubicato nel territorio veneto, nella consapevolezza che la condivisione da parte della Provincia autonoma di Trento circa lo sviluppo dell'intero collegamento comprendente il suddetto «corridoio autostradale», da definire, non pregiudichi l'obiettivo di realizzare l'asse autostradale completo;

ha valutato che la sopra illustrata ipotesi, pure se da ritenere propedeutica alla valutazione di ulteriori soluzioni di tracciato, non possa al momento essere considerata quale proposta alternativa ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera *a)* (in quanto non supportata da un progetto preliminare e non presentata all'atto della manifestazione del dissenso), ma che, ai fini della prosecuzione dell'*iter* amministrativo, la stessa ipotesi potrà essere istruita dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa acquisizione del relativo progetto preliminare;

che il progetto in esame riguarda pertanto il 1° lotto funzionale dell'Asse autostradale Valdastico nord, in territorio veneto, e si estende dal casello di Piovene Rocchette, attuale caposaldo nord della tratta esistente, al nuovo casello di Valle dell'Astico, per una lunghezza complessiva di 18,9 km;

che il tracciato si sviluppa interamente nella Provincia di Vicenza e interessa 8 comuni (Piovene Rocchette, Caltrano, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo e Pedemonte);

che il progetto prevede due caselli, alcune aree di servizio e un centro di manutenzione in corrispondenza del casello di Valle dell'Astico;

che sono previsti tratti in galleria per uno sviluppo complessivo di circa 10,7 km e tratti in viadotto per uno sviluppo complessivo di 2,5 km;

che la sezione autostradale prevista ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001 è quella di una strada di categoria A, autostrada extraurbana, con una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 25,1 m;

che la Regione Veneto ha espresso, con delibera di Giunta 7 agosto 2012, n. 1654, parere favorevole di compatibilità ambientale e, con delibera di Giunta 4 dicembre 2012, n. 2451, parere favorevole sulla localizzazione;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'opera con tracciato di progetto T4 Piovene Rocchette – A22 Besenello, espresso in data 7 dicembre 2012, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (parere n. 1152);

che nel corso dell'istruttoria della Valutazione di impatto ambientale sono state esaminate le seguenti soluzioni di tracciato alternativo:

alternativa 1A «Cogollo del Cengio» dal chilometro 1+328 al chilometro 12+217, per una lunghezza di 9,850 km, ridotta rispetto al tracciato originario, che misurava 10,889 km, con sviluppo interamente sulla sinistra orografica del torrente Astico e con ricollocazione dello svincolo di Velo d'Astico in territorio comunale di Cogollo del Cengio;

alternativa 2 «Pedemonte-Lastebasse», che si inserisce in corrispondenza della progressiva chilometrica 18+617 e interessa solo parzialmente, per 300 m, il lotto funzionale in esame;

che il predetto Ministero ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare prescrivendo lo sviluppo della progettazione definitiva delle due predette varianti;
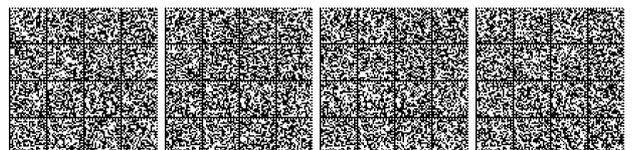
che con nota 19 dicembre 2012, n. 35316, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare con tracciato T4 Piovene Rocchette – A22 Besenello, con le varianti sopra richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è la sopra citata Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341;

che la modalità di affidamento è la concessione di costruzione e gestione e che la Società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza – Padova è la concessionaria in virtù della convenzione di concessione sottoscritta in data 9 luglio 2007;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord», indicato nel 10° Allegato infrastrutture al DEF 2012, è pari a euro 1.923.390.000;

che il costo del progetto preliminare del 1° lotto funzionale in approvazione è pari a euro 891.638.000 al netto di IVA, di cui euro 779.579.000 per lavori e oneri per la sicurezza e euro 112.059.000 per somme a disposizione;

che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che il costo di cui al punto precedente non tiene conto degli oneri derivanti dall'accoglimento delle prescrizioni e che nella successiva fase di progettazione definitiva saranno quantificati gli oneri medesimi, il cui importo darà origine a revisione del piano finanziario ai sensi dell'art. 11.2 della vigente convenzione;

Delibera

quanto segue, tenuto conto delle motivazioni espresse nel parere in data 7 marzo 2013 della 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, riportate nella precedente presa d'atto.

1. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare.

1.1 Ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. è approvato in linea tecnica, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.2, il progetto preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico», a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, oggetto di prescrizione localizzativa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali.

1.2 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 891.638.000, come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico».

1.4 L'importo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera nonché gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari, non potrà comunque superare il due per cento del citato limite di spesa, nel quale dovrà essere contenuta anche l'aliquota forfetaria per l'attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla citata delibera n. 58/2011.

1.5 La copertura finanziaria del progetto in approvazione è a carico del piano economico finanziario di cui alla convenzione unica di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Società Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A..

2. Ulteriori disposizioni.

2.1 In tempo utile e comunque entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato il progetto definitivo dell'intera tratta Valdastico Nord, al fine di mantenere la scadenza della concessione al 2026, in ottemperanza all'impegno preso con la Commissione europea. Resta fermo che dovrà essere contestualmente presentato il piano economico finanziario aggiornato dell'intera opera, ai fini della relativa copertura finanziaria.

2.2 Eventuali maggiori costi che si dovessero manifestare in relazione all'accoglimento delle prescrizioni, in particolare con riferimento alle opere di mitigazione e compensazione dovranno trovare copertura all'interno del quadro economico del progetto nella voce imprevisti.

2.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la variante del tracciato tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato l'atto – sottoscritto dalla «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» e dalla Società concessionaria – di rinuncia consensuale allo schema di convenzione unica siglato in data 30 luglio 2010.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il Soggetto aggiudicatore dovrà richiedere l'attribuzione del CUP per l'opera approvata al punto 1.1.

Roma, 18 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 163

ALLEGATO *1*

AUTOSTRADA A31 VALDASTICO NORD
1° LOTTO FUNZIONALE PIOVENE ROCCHETTE -
VALLE DELL'ASTICO

PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

Prescrizioni - tecnico in fase progettuale

1. Sviluppare la soluzione progettuale di cui ai tracciati contenuti nella documentazione integrativa e denominati Alternativa 1 "Cogollo del Cengio", Opzione A, Alternativa 2 "Pedemonte".

2. Dare la preferenza per il viadotto Piovene alla soluzione ad arco o a cavalletto in unica campata in sostituzione del previsto ponte a travi orizzontali e pile verticali, per un migliore inserimento dell'intervento oltre che il rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti nell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio dei nuovo PTRC della Regione Veneto.

3. Definire in modo puntuale le opere idrauliche, il loro dimensionamento, modalità di rilascio delle acque della piattaforma stradale e le misure di salvaguardia e compensative nella rete idrografica dell'Astico in accordo con la competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, in merito alla compatibilità idraulica di cui alla D.G.R.V. n.2948/2009 (con tempi di ritorno non inferiori a 50 anni), e predisporre adeguati sistemi di controllo in corrispondenza degli scarichi nella rete pubblica.

4. Verificare attentamente, lungo le fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, la stabilità delle scarpate agli imbocchi principali e quelle soprastanti le vallette laterali, in ordine ad eventuali frane di crollo o altri fenomeni di origine gravitativa, prevedendo e predisponendo opere di disgaggio e di stabilizzazione ed eventuali monitoraggi.

5. In sede di progettazione definitiva dovrà altresì essere approfondita l'alternativa piano altimetrica di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Valdastico n. 43 del 13/11/2012, così come riportato nel verbale in data 15/11/2012, allegato al presente provvedimento, al fine di verificarne la concreta fattibilità sotto il profilo tecnico ed idrogeologico nonché i relativi impatti.

6. Nello sviluppo progettuale della Alternativa 1 "Cogollo del Cengio", in sede di progetto definitivo andrà valutata la possibilità di abbassare, per quanto possibile, la quota dell'asse autostradale al fine di ottenere un minor impatto paesaggistico dell'opera anche con un allungamento della galleria naturale posta a monte dell'abitato di Cogollo e dello svincolo autostradale di progetto, al fine di sottopassare la S.P. 350 e la frazione di Casale ad una quota più bassa; conseguentemente, andrà rivisitata la tipologia dello svincolo, privilegiando soluzioni di minor occupazione territoriale complessiva e più limitate opere di allargamento dei tratti in galleria.

7. Effettuare, in corrispondenza delle fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, un accurato e dettagliato studio geomeccanico e geofisico dei differenti ammassi rocciosi per determinarne le principali proprietà meccaniche dei litotipi presenti nelle varie tratte, al fine di predisporre le modalità di avanzamento (sistemi di scavo, armamento, rivestimento, consolidamento ed impermeabilizzazione) adeguati ai caratteri strutturali della roccia ed al quadro tensionale locale che insiste in corrispondenza della fascia di intervento ed aree limitrofe eventualmente interessate da possibili interferenze; lo studio dovrà utilizzare mezzi di esplorazione sperimentali (sismica, sondaggi, etc.) al fine di consentire previsioni adeguate.

8. Verificare l'interferenza dei rilevati e delle strutture di sostegno delle opere d'arte previste nell'alveo del fiume Astico e dei relativi affluenti, mediante un modello idraulico di calcolo e verifica con un tempo di ritorno di 200 anni.

9. Realizzare un modello bidimensionale al fine di verificare e valutare attentamente possibili fenomeni di erosione in corrispondenza delle pile delle opere d'arte di attraversamento del fiume Astico e dei relativi affluenti, ed eventualmente individuare e dimensionare le opere di consolidamento.

10. Prevedere, in corrispondenza dei caselli, aree di parcheggio scambiatori idoneamente attrezzate e predisposte per una dotazione minima di almeno 30 posti auto.

11. Relativamente alle gallerie: il pieno rispetto delle "Linee Guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali", vigenti alla data di redazione delle fasi successive del progetto.

12. Per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1,0 km (per ogni canna in caso di gallerie sdoppiate per direzione):

la ventilazione forzata tramite ventilatori di estrazione o acceleratori in volta che consentano la regolazione bidirezionale della ventilazione longitudinale, per meglio gestire in sicurezza eventuali situazioni di emergenza. Essi devono essere realizzati in acciaio inox AISI 316L, o equivalente, resistenti ad una temperatura di 400°C per almeno 2 ore. I sistemi connessi, quali la rete elettrica e i sistemi di controllo, dovranno garantire la stessa resistenza;

la redazione di un piano di manutenzione dell'intero sistema di ventilazione e depolverazione, compresi i vari sensori di misura. Per questi ultimi deve essere previsto anche un piano di taratura periodica;

l'installazione, oltre ai rilevatori di fumo, di sistemi di monitoraggio in continuo di CO, N02, polveri (opacimetri) e sistemi di misura della velocità dell'aria, così intervallati: per le gallerie fino a 2 km di lunghezza, uno a metà lunghezza; per gallerie di lunghezza superiore a 2 km, a circa 1 km; per la galleria di valico, a distanza di circa 2 km, assicurando una congrua distanza dalle stazioni di trattamento dell'aria. Deve essere prevista la registrazione delle misure e la conservazione dei dati per almeno un anno.

Prescrizioni - In fase di cantierizzazione

13. Prevedere per la fase di realizzazione delle opere, misure atte ad assicurare che le attività di perforazione e di esecuzione delle opere non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde idriche, evitando l'utilizzo di fanghi bentonitici o polimerici per il sostegno degli scavi, prevedendo anche l'utilizzo di bacini di decantazione a tenuta stagna prima dell'allontanamento finale.

14. La gestione dei materiali di scavo deve avvenire in conformità con il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

15. Qualora, non effettuando alcuna procedura di recupero, si intenda smaltire le terre come rifiuti speciali dovranno essere previste la operazioni di smaltimento in impianto autorizzato/discarica per inerti, il piano di cantierizzazione dovrà indicare l'ubicazione delle stesse e la capacità recettiva per le tipologie di rifiuti ammessi; dovrà essere redatto
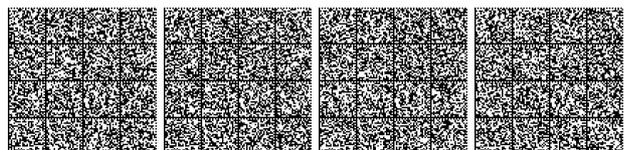
uno studio sugli impatti generati in fase di trasporto dei rifiuti sui recettori e sulle componenti ambientali interessate.

16. Dettagliare la cantierizzazione:

indicando le proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella ricettività locale valutandone i possibili costi (alla luce delle somme stanziate) e possibili soluzioni;

garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere;

specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente, anche adottando la stabilizzazione delle piste di cantiere con leganti;

analizzando il rumore e le vibrazioni del cantiere, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;

programmando la realizzazione dei lavori in modo da evitare i periodi di massima sensibilità delle specie faunistiche eventualmente presenti, in particolare nella stagione coincidente con la fase riproduttiva del ciclo biologico;

descrivendo compiutamente l'eventuale movimentazione e provenienza del materiale e/o inerti afferenti al cantiere, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione della messa a dimora nel sito, l'invio a discarica dei materiali pericolosi;

individuando gli approvvigionamenti idrici e garantendo gli scarichi in fase di cantiere nel rispetto del dmv. Gli impianti di depurazione dovranno essere dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico garantiscano il rispetto dei valori limite più restrittivi previsti dal D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza;

prevedendo per tutti i siti dei cantieri la realizzazione di impianti con riciclo d'acqua completo, sia per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo che per la produzione di calcestruzzo;

valutando il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti - produzione di calcestruzzo e altro), privilegiando, nei limiti del possibile, l'utilizzo dell'acqua presente in galleria;

specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;

progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dal cantiere ed il loro convogliamento nei siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale al momento della loro restituzione;

specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;

mettendo in atto misure volte ad evitare la riattivazione dei processi erosivi, i potenziali crolli/frane delle pareti, l'alterazione della qualità del suolo a causa di elementi inquinanti, l'interferenza con le falde acquifere.

17. Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

verifica, con gli enti proprietari, della sostenibilità dei percorsi prescelti sulle infrastrutture;

previsione dei necessari interventi di mitigazione oltre che il ripristino complessivo (fondo stradale, opere di corredo, arredo vegetazionale e opere d'arte esistenti) alle condizioni precedenti la cantierizzazione, interventi da effettuare periodicamente e ad opere ultimate;

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

18. In fase di cantiere le sorgenti di rumore devono essere silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al decreto ministeriale 1° aprile 2004 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale".

19. Utilizzare mezzi d'opera omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori del cantiere e che tutte le macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, siano dotate di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza.

20. Attivare programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate e l'attivazione di misure mitigative per limitare la dispersione di materiale particolato.

21. Per l'illuminazione delle strutture, si ritiene necessario minimizzare i punti di illuminazione e utilizzare lampade al Sodio ad alta pressione, con limitata emissione di UV, schermate affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso.

22. Redigere un dettagliato Piano di Cantierizzazione che preveda:

la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo risultante dalle varianti di tracciato introdotte;

durante le fasi di cantiere il monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il Servizio Pesca della Provincia di Vicenza;

la valutazione delle immissioni di rumore prevedendo la realizzazione, ove necessario, di idonee barriere fonoassorbenti provvisionali;

la specificazione della quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione e di drenaggio per l'aggottamento della falda, delle acque di lavaggio dei piazzali, delle acque di prima pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere, con particolare attenzione ai tratti adiacenti e più prossimi ad aree tutelate o di ambito fluviale;

l'adozioni di adeguati sistemi in grado di evitare fenomeni di intorbidamento delle acque dei corsi d'acqua naturali;

la predisposizione di uno studio preliminare, da trasformare nella fase esecutiva in Piano operativo, per la ricomposizione, sistemazione e gestione delle aree di cantiere di pertinenza dell'infrastruttura autostradale, concordando con il Servizio Forestale della Provincia di Vicenza l'intervento di riqualificazione vegetale mediante reimpianto arboreo arbustivo delle entità preventivamente sottratte durante le lavorazioni e mediante individui legnosi autoctoni di certa provenienza e purezza forniti da vivai specializzati;

la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione e collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dei cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, con particolare attenzione agli sversamenti accidentali;

l'utilizzo di mezzi di cantiere e di mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere omologati e rispondenti alla normativa più recente - almeno euro 4 - per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico;

la realizzazione, per ogni uscita dei mezzi operativi dalle area di cantiere, di un sistema chiuso di lavaggio delle ruote;

la stabilizzazione delle piste di cantiere, anche con leganti, qualora il transito degli automezzi provochi un eccessivo sollevamento di polveri nell'atmosfera;

la continuità delle viabilità secondarie interessate ed interferite. il pieno

Il Piano di Cantierizzazione dovrà essere correlato di specifiche procedure e istruzioni operative per gli addetti da concordare con A.R.P.A.V. e da trasmettere anche a Comuni e Province. Tale Piano sarà comprensivo, inoltre, di un programma di informazione e formazione del personale operante per la salvaguardia delle componenti ambientali e naturalistiche durante la realizzazione dell'opera, così da evitare ii verificarsi di comportamenti impattanti e gestire correttamente eventuali situazioni di emergenza ambientale.

23. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione a quelle di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere ripristinate nello stato originario al termine dei lavori.

24. Le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con la competente Soprintendenza Archeologica, prevedendo un adeguato Piano di indagine geoarcheologica a mezzo di saggi preliminari (sondaggi, carotaggi, trincee, e così *via)*.

25. Venga previsto durante l'esecuzione dei lavori il posizionamento di strumenti di misura in corrispondenza dei fabbricati presenti entro una fascia di 30 m dall'infrastruttura, o superiore nel caso di opere particolarmente impattanti, per monitorare movimenti e cedimenti e valutare tempestivamente eventuali interventi e misure da adottare.
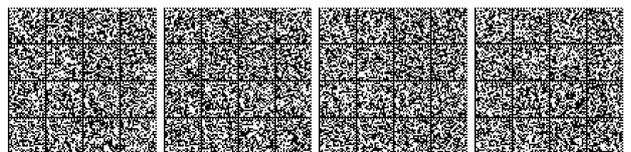
Prescrizioni – carattere ambientale

26. Aggiornare l'analisi della qualità dell'aria dell'intero tracciato comprendente le alternative, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del input emissivo a quel momento esistente, approfondendo le simulazioni modellistiche riferite ai parametri temporali presenti nei relativi valori limite, utilizzando i valori limite già previsti dalla normativa che entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera. Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa e che, per quanto riguarda Concessionario e Concedente, prevedono tra gli altri la riduzione del limite di velocità a 110 Km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.

27. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera.

28. Effettuare una verifica degli impatti in condizione di non funzionamento degli impianti di abbattimento dei fumi nella Galleria di Cogollo prevedendo la definizione della probabilità di eventi e la definizione dei sistemi di mitigazione in caso di malfunzionamento o non funzionamento del sistema.

29. Definire, in merito alle tecniche di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalla piattaforma stradale, un maggiore dettaglio bio-tecnologico del sistema di fito-depurazione proposto con evidenze in merito all'efficienza, l'efficacia e affidabilità di suddette soluzioni di trattamento e ai necessari interventi di manutenzione e assistenza da esse richieste.

30. Effettuare, nelle fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, un accurato censimento delle sorgenti poste tra l'alveo del T. Astico e la quota della livelletta della galleria. I dati raccolti saranno utilizzati per la taratura del modello idrogeologico così da individuare eventuali interferenze con la circolazione idrica collegata alle emergenze sorgentifere individuate.

31. Predisporre un dettagliato piano di monitoraggio delle sorgenti, della durata di almeno un anno, che preveda misure periodiche delle portate e del chimismo, ante operam, durante la costruzione delle gallerie e post operam. I dati raccolti dovranno essere utilizzati per l'aggiornamento dei modelli idrogeologici.

32. Predisporre un piano accurato di indagini geognostiche con prove sperimentali in sito (sondaggi e prove penetrometriche, indagini geosismiche ed altro) e di laboratorio, rapportati alla tipologia di opera e di intervento, al fine avere un maggior grado di affidabilità del modello geologico-geotecnico e idrogeologico dell'area carsica attraversata e lungo tutto il tracciato in rilevato, in trincea in galleria ed in viadotto, con particolare dettaglio:

ai tratti ove sono previste le opere d'arte, tenendo inoltre conto del grado di sismicità dell'area e di possibili fenomeni di amplificazione sismica locale attraverso prove sismiche specifiche e misurazione di velocità di propagazione, con particolare riguardo alle formazioni dolomitiche e della definizione e quantificazione delle interferenze delle cavità eventualmente presenti con le gallerie;

ai tracciati in galleria lo studio idrogeologico deve essere esteso per un intorno significativo a prevedere eventuali venute d'acqua.

33. Prevedere per i tratti ricadenti in zone di faglia e/o di intensa fratturazione, la possibilità di utilizzare sezioni di avanzamento con interventi mirati a conseguire l'impermeabilizzazione delle gallerie attraverso sondaggi sub-orizzontali in avanzamento al fronte di scavo, per la definizione delle caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche, delle fasce di fratturazioni e delle venute d'acqua, con stima delle portate drenate e confronto con quelle stimate in fase di progetto.

34. Negli attraversamenti dei corsi d'acqua, fossi, canali e fiumi dovrà essere conservata la biodiversità evitando soluzioni invasive e l'artificializzazione delle sezioni dell'alveo e delle aree ripariali; è inoltre necessario recuperare e/o potenziare la vegetazione ripariale, a questo fine dovrà essere evidenziata la sezione dell'alveo nel punto di attraversamento, da cui sia chiaramente evidente il profilo della vegetazione, ampiezza ed altezza degli strati arbustivo ed arboreo, distribuzione delle comunità vegetali.

35. Siano messe in atto una serie di misure volte a consentire la libera circolazione della fauna ittica e anfibia da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di passaggi o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e anfibia, nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito.

36. I passaggi faunistici e gli altri accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre gli impatti sulla fauna devono essere opportunamente collocati e dimensionati rispetto alla fauna presente, in particolare quella di maggiori dimensioni come gli Ungulati.

37. Nella realizzazione delle recinzioni andranno previste anche strutture che riducano il passaggio delle specie più rilevanti della fauna presente, dotando le reti di cosiddette "gattare" (prolungamento della rete di recinzione di circa 50 cm, posta alla sommità della recinzione, con inclinazione di circa 45° verso l'esterno).

38. Verificare che le opere provvisionali e le attività di cantiere non alterino in maniera significativa e permanente gli ecosistemi fluviali; gli eventuali fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche dovranno essere oggetto di monitoraggio e dovranno essere mitigate nel corso della realizzazione dell'opera; Il monitoraggio dovrà essere esteso anche alla fase post operarti, al fine di consentire la verifica degli effetti quali-quantitativi sulla componente idrica derivanti dalle opere di mitigazione proposte ed apportare eventuali correttivi.

39. Il Progetto definitivo preveda, nel rispetto della legge regionale n. 52/1978 (Legge Forestale), per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.), da concordare con il Servizio Forestale Regionale.

40. Nei tratti di galleria dove è possibile l'interferenza con rocce potenzialmente radioattive oltre ad assicurare un sistema di ventilazione adeguato, prevedere una campagna di rilevamento in corso d'opera per la verifica della concentrazione di radon negli ambienti sotterranei. Qualora si rilevassero concentrazioni significative si adotteranno tutte le misure precauzionali del caso previste dalla normativa vigente.

41. Predisporre il "Progetto di monitoraggio ambientale" dell'opera, in accordo alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le Linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di impatto ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con TARPA Regionale e Provinciale; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.

42. Sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di impatto ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione, in particolare introdurre nel progetto elementi di mitigazione e di compensazione in accordo con gli Enti territoriali di competenza, dettagliandone localizzazione, tipologia, modalità di esecuzione e costi analitici.

43. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione che alla conduzione delle attività di cantiere che dovranno essere, altresì, evidenziati nel quadro economico del progetto definitivo.

44. Qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

45. Opere di mitigazione/riqualificazione/progettazione definitiva/esecutiva

Tracciato In generale (Ministero per i beni e le attività culturali)

a) Dovranno essere oggetto di uno studio più approfondito le strutture pensate per le aree di casello, di servizio e di manutenzione (Velo d'Astico e Valle dell'Astico), al fine di ottenere un affinamento dell'architettura proposta mediante un miglior utilizzo di materiali e cromatismi per un più corretto inserimento nel contesto.

b) Nella predisposizione del progetto definitivo, dovrà inoltre essere affrontata con più puntualità e scientificità la ricomposizione del paesaggio e degli elementi che ne costituiscono le peculiarità, tenendo
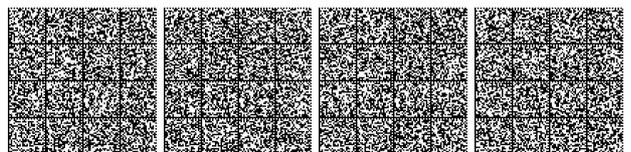
conto della tessitura agraria e dell'orografia esistente. Dovranno essere previsti interventi di ricomposizione del complessivo disegno paesaggistico dei luoghi, integrati con le compensazioni mediante l'impianto vegetazionale a tal fine disposto anche autonomamente rispetto al tracciato dell'arteria autostradale e, comunque, in coerenza con la struttura morfologica e orografica del contesto, in modo da assicurare un quadro percettivo d'insieme in sintonia con l'assetto originario. Nell'approfondimento dovuto alle opere di mitigazione, come per esempio negli attraversamenti dei corpi idrici, il progetto definitivo dovrà meglio affrontare e privilegiare la protezione e il consolidamento delle componenti vegetazionali esistenti che costituiscono i presidi di naturalità di alto valore ecosistemico e di qualità paesaggistica, favorendo azioni di riqualificazione e consolidamento delle componenti vegetali esistenti lungo gli assi stessi dei corpi fluviali piuttosto che interventi diretti al "mascheramento" dei manufatti previsti; le stesse opere di mitigazione dovranno essere pensate per la predisposizione di elementi vegetazionali utili ai fini dell'inserimento paesaggistico e della ri-naturalizzazione degli elementi naturali interferiti.

c) Nell'ambito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'intervento infrastrutturale, per consentire una migliore e più scientifica valutazione dell'inserimento delle opere rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, nonché per la necessaria verifica di quanto prospettato in sede di progetto definitivo (nel merito del quale dovranno essere chiamati ad esprimere le proprie valutazioni di competenza gli uffici periferici Mibac e gli uffici territoriali competenti della Provincia Autonoma di Trento), si dovrà provvedere ad un approfondimento conoscitivo degli elementi vegetazionali presenti e tipici nel contesto territoriale interessato dal cantiere dell'opera; ciò, attraverso la predisposizione di ulteriori schede (formato A4-A3) e/o abaco con il tipo di intervento di mitigazione proposto, la consociazione vegetale relativa al territorio attraversato e l'ambito (agricolo, urbano/ periurbano o naturalistico) da cui dedurre quali essenze vegetali impiegare. Oltre alle indicazioni generiche ogni scheda dovrà riportare in dettaglio i dati quantitativi e il sesto o "pattern" d'impianto di ogni singola tipologia di impianto vegetazionale circoscritta per ogni specifico areale preso a riferimento (es: filare singolo/doppio arboreo di I/II/III grandezza, fascia arboreo arbustiva con alberi di I/II/lII grandezza, fascia arbustiva di arbusti h < 3m, fascia mista arbustiva/arborea, ecc.).

d) Mediante la predisposizione di planimetrie di progetto (Tavole 1:2000), divise per tratte, dovranno essere riportate in modo completo le opere di mitigazione progettate, le opere di ripristino paesaggistico e ambientale e della vegetazione esistente nelle aree di cantiere. A tal riguardo, dovrà essere redatto un elaborato comprensivo di computo metrico estimativo riferito alle opere di che trattasi, nonché comprovante la disponibilità economica per la realizzazione di quanto richiesto.

e) Dovranno, inoltre, essere implementati gli elaborati concernenti gli schermi e le coperture artificiali sopra già richiamati e quelli riferiti al rapporto tra ('infrastruttura e i contesti culturali presenti e/o vicini, che dovranno essere migliorativi ed indirizzati ad uno studio di qualità per consentire, specie negli ambiti più degradati, di rafforzare le caratteristiche percettive ed ambientali del sistema paesaggistico e culturale, nei quali la ricomposizione e/o la costruzione del contesto di paesaggio, possa consentirne la pubblica fruizione.

f) Poiché l'opera proposta rientra nel Programma degli interventi riferiti alle "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Legge obiettivo)", di cui alla Delibera CIPE n. 81 del 18 novembre 2010, si prescrive l'obbligo da parte del proponente, di corrispondere a tutti gli ulteriori adempimenti e verifiche, eventualmente indicati dagli Uffici territoriali competenti e richiesti dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee nel corso delle successive fasi di progetto (definitivo ed esecutivo), volti a soddisfare pienamente l'interesse pubblico rivestito dall'intervento e le finalità proprie di competenza di questo Ministero.

46. Nella fase della progettazione definitiva andrà verificato e definito il rapporto fra il proponente e la Regola di Casotto in relazione all'interessamento da parte dell'opera pubblica di interesse strategico a livello nazionale di terreni di proprietà della Regola ricadenti nel Comune di Pedemonte.

47. Per le fasi di cantiere e di primo esercizio (primi due anni dall'apertura al traffico) un piano di monitoraggio periodico della qualità dell'aria con riferimento agli inquinanti atmosferici CO e NOx, presso i nuclei abitati e singoli edifici adibiti a civile abitazione a distanza non superiore a 250 m dal margine esterno della piattaforma autostradale. Le misure, condivise con ARPAV, dovranno valutare i livelli esistenti con le attività di cantiere/esercizio in atto e per quanto possibile valutarne il loro contributo. In caso di valutato/stimato contributo significativo (eccedente il 5% del limite corrispondente della qualità dell'aria short term), si procederà anche con campagne di misura delle polveri (PM10).

48. In ordine ai bacini di accumulo e laminazione, prevedere che le acque riversate non si disperdano in falda; si dovrà quindi provvedere alla loro impermeabilizzazione; inoltre le acque di scarico delle vasche dovranno rispettare i limiti qualitativi imposti dalla specifica normativa.

49. Prevedere un sistema di chiusura delle vasche di laminazione, analogo e contemporaneo alla paratoia di intercettazione "onda nera", in modo da isolare il sistema vasca a lemma - vasca di fitodepurazione dal sistema idrografico superficiale fino al ripristino manuale delle condizioni di funzionamento normale dell'impianto di trattamento.

50. Prevedere nei bacini di fitodepurazione una miscellanea di piante acquatiche, radicate e galleggianti, e contornare il bacino con salici e/o pioppo bianco, curando in modo particolare l'impermeabilità del fondo e la possibilità di immissione esterna d'acqua per evitare il prosciugamento del bacino nei periodi siccitosi.

51. Verificare le interferenze del tracciato stradale con i perimetri delle proprietà al fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità; dovrà, inoltre, essere sempre garantita l'accessibilità ai fondi e la continuità della rete idrica naturale.

52. Tener conto della presenza dei sottoservizi e dell'eventualità di possibili ampliamenti degli stessi.

53. In ordine alla componente rumore:

prevedere idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post operam indichino la probabilità del superamento dei limiti; nel merito nelle zone di particolare impatto e di rilevante valenza ambientale, le barriere dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un appropriato inserimento paesaggistico;

rispettare integralmente, nella predisposizione del Piano di Mitigazione sul rumore, il dettato della normativa vigente indipendentemente dall'altezza degli edifici.

54. Prevedere ove possibile, barriere fisiche e filtri naturali, per esempio impiegando vegetazione arbustiva, tra i punti di emissione (acustica ed atmosferica) ed i bersagli sensibili.

55. Data l'evidente origine naturale della maggior parte dei terreni interessati da attività di movimentazione lungo il corridoio di progetto, il detentore delle Terre e Rocce da scavo provvederà a concordare con ARPAV la definizione di un set minimo di parametri da determinare per la caratterizzazione dei materiali, così da limitare i costi di indagine e relativi tempi di analisi, li protocollo dovrà inoltre individuare le procedure operative da applicare nei casi di sospetta contaminazione dei terreni oggetto di scavo e riporto per la costruzione dell'infrastruttura.

56. Le analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni e delle rocce dovranno essere effettuate da laboratori certificati.

57. Deve essere previsto un idoneo trattamento di depolverazione dell'aria estratta dalle gallerie durante la fase di scavo, mediante filtrazione meccanica (filtri a maniche/a cartucce) o mediante filtri elettrostatici.

58. Il Proponente, sempre nella fase di progettazione definitiva, dovrà redigere e rendere operativo un Piano di Monitoraggio Ambientale, predisposto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA, in particolare per l'individuazione dei recettori sensibili direttamente o indirettamente interferiti dall'opera (abitazioni, aree di interesse naturalistico, beni culturali o paesaggistici). Il monitoraggio, riferito alle componenti ambientali: acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, aria, agenti fisici (rumore e vibrazioni) vegetazione, fauna e paesaggio, (habitat, habitat di specie e specie del sito interessato e dei corridoi ecologici intersecati) dovrà essere considerato nella situazione ante, in corso e post opera, e dovrà essere esteso anche alla viabilità complementare ed alle aree interessate dagli svincoli, nelle condizioni di traffico più gravose e considerando gli impatti cumulativi. Il monitoraggio ambientale sarà esteso anche al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore. Il suddetto Piano dettaglierà la tipologia, la frequenza e la du-

rata dei controlli ambientali, e sarà funzionale alla verifica dei principali impatti ambientali diretti e indiretti indotti dall'opera, alla verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste e alla individuazione di eventuali azioni di risanamento che si potranno rendere necessarie. I risultati del piano di monitoraggio dovranno essere raccolti ed elaborati in una relazione periodica, in cui dovranno essere evidenziati il miglioramento o il peggioramento della qualità ambientale per singola matrice al progredire della realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio. Il Piano di monitoraggio e l'articolazione funzionale e temporale della relazione periodica dovranno essere sottoposti ad A.R.P.A.V. Gli esiti del monitoraggio e le relazioni periodiche dovranno essere trasmessi con la frequenza concordata ai Comuni interessati, Province ed A.R.P.A.V. Il Proponente è tenuto inoltre a segnalare alla Autorità competente (Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e U.L.S.S.) ogni eventuale superamento dei limiti indicati dalla normativa vigente entro 24 ore dal rilevamento.
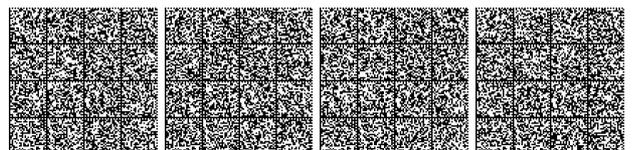
59. Venga redatto per la fase di esercizio un "Piano di sicurezza generale" ed un "Piano di intervento specifico", concordato con ARPAV, in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per quest'ultimo, all'impatto sulla componente idrica e sul suolo, inoltre, tale Piano, comprensivo di procedure operative e istruzioni, dovrà essere trasmesso ai Comuni e Provincia.

60. In concomitanza alla nuova progettazione adeguata alle Alternative 1A di Cogollo e Alternativa 2 di Pedemonte, dovrà essere presentata la Valutazione di incidenza ambientale, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa al nuovo tracciato completa delle informazioni su vegetazione, fauna e flora conformemente alle specifiche tecniche di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1066/06 e n. 4426/06.

Prescrizioni - archeologico e paesaggistico

61. Beni archeologici (parte intervento ricadente nella Regione Veneto): nella successiva fase di progettazione dovrà essere prodotto un aggiornamento della documentazione cartografica relativa alla valutazione archeologica preventiva, con inserite le soluzioni alternative di tracciato complete delle eventuali aree di cantiere sulla quale dovrà essere acquisito il preventivo parere della stessa competente Soprintendenza (Ministero per i beni e le attività culturali).

62. Profilo culturale e paesaggistico (parte intervento ricadente nella Regione Veneto):Nei contesti oggetto di rilievo da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di cui ai punti A, B e C della nota soprintendenza prot. n. 10535 del 18 aprile 2012, per alcuni dei quali (chiesa di S. Agata ed il contesto della Pieve di San Giorgio in comune di Velo d'Astico, svincolo in comune di Cogollo del Cengio) già con successiva nota prot. n. 22515 del 7 agosto 2012 la medesima Soprintendenza ha osservato che le soluzioni alternative fornite risultano "meritevoli di approfondimenti per il miglioramento del tracciato" mentre per altri ha espresso ancora riserve sulle soluzioni adottate, si prescrive che in sede di progettazione definitiva vengano ulteriormente integrate le soluzioni migliorative delle criticità non ancora del tutto risolte su cui "effettuare con maggior dettaglio e sulla base delle tavole dei vincoli in parte già aggiornate una ulteriore disamina degli effetti dell'opera". In particolare, dovranno essere migliorate le soluzioni per la chiesa di S. Agata, il contesto della Pieve di San Giorgio in comune di Velo d'Astico e per lo svincolo in comune di Cogollo del Cengio, inoltre, dovranno essere opportunamente risolti alcuni punti dello svincolo denominato Valle d'Astico ed essere oggetto di studi più specifici e adeguamento progettuale, tale da superare tutte le riserve della competente Soprintendenza, le soluzioni dei viadotti Piovene, Val D'Assa, Settecà soprattutto negli attraversamenti del torrente Astico, nonché sulle tipologie strutturali che dovranno essere misurate con i singoli contesti interessati. A tal riguardo dovranno, inoltre, essere forniti elaborati di raffronto con altri interventi già realizzati in casi analoghi, ivi compresi quelli sullo studio delle mitigazioni (Ministero per i beni e le attività culturali).

Prescrizioni in fase di conferenza di servizi

63. Si segnala fin d'ora l'interferenza idraulica estesa con il torrente Astico con ben n. 7 attraversamenti e taluni tratti di affiancamento dell'opera autostradale al corso del torrente stesso; si ritiene necessario uno studio approfondito, esteso agli effetti dell'opera sull'intera tratta del corso d'acqua, per verificare l'impatto in un ambito già interessato da fenomeni erosivi.

64. Per lo svincolo di "Valle dell'Astico" va verificata la compatibilità con l'ambito di cava attiva denominata "La Marogna", in Comune di Valdastico.

65. Si ricorda che la legge regionale. n. 52/1978 prevede l'obbligo della compensazione a fronte di riduzioni di superfici boscate, pertanto, il proponente dovrà intervenire optando fra le diverse alternative previste dalla normativa regionale, e precisamente:

rimboschimento di pari superficie;

interventi forestali di miglioramenti boschivi su superfici doppie di quelle disboscate;

versamento nell'apposito "Fondo regionale per interventi di miglioramento forestale" di un importo pari a € 17.500 per ettaro disboscato.

66. Sotto il profilo paesaggistico si richiede uno studio di inserimento maggiormente dettagliato delle zone di imbocco delle numerose gallerie naturali, dei relativi volumi tecnici e delle opere in viadotto.

67. Le procedure di gestione dei materiali, dei rifiuti e delle MPS saranno fornite ad ARPAV che ne prenderà atto.

68. Le attività di audit eventualmente svolte da ARPAV per la verifica dei piani di manutenzione e controllo dovranno essere a carico del concessionario.

69. *A)* Tutela della salute dei lavoratori, primi elementi per la stesura dei piani di sicurezza -

La pianificazione delle attività di sicurezza dovrà comprendere, oltre alle fasi esecutive dei lavori:

Organizzazione per la sicurezza;

Affidamento dei lavori ad altre imprese;

Verifica, coordinamento e mantenimento degli standard di sicurezza;

Gestione delle modifiche.

70. Salvaguardia risorse idriche:

va prodotto un approfondimento specifico sulla non interferenza dell'opera sui 2 maggiori approvvigionamenti idrici, sorgente Val Civetta e campo pozzi località Scalini.

71. Salvaguardia risorse idriche:

nel piano di campionamento ambientale si ritiene che il monitoraggio post conclusione per le acque superficiali e soprattutto per le acque sotterranee passi da 12 mesi previsti a 24 mesi.

72. IDRAULICA.

Il Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto Adriatico, con Delibera n. 4 del 19 giugno 2007, ha adottato la prima variante del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (P.A.I.). In tale documento è prevista ... "la realizzazione di uno sbarramento sul torrente Astico mediante un bacino artificiale a scopo multiplo in corrispondenza della gola rocciosa tra Meda e Cogollo (...)" ... In tempi più recenti nel documento predisposto dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" (v. D.G.R.V. n. 1643 del 11 ottobre 2011)... è stata ribadita l'importanza strategica di tale opera. In relazione a ciò, si rende necessario segnalare che il tracciato di cui all'oggetto non è compatibile con l'invaso, cosiddetto di Meda, previsto nei documenti di pianificazione sopra richiamati.

73. IDRAULICA.

In merito alle condizioni di pericolosità idraulica delle aree interessate dal tracciato autostradale si richiamano i contenuti del "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" ... riportati nel Progetto di P.A.I. ... Sulla questione andranno pertanto effettuati appositi approfondimenti atteso che l'opera proposta interferisce in maniera significativa con l'area fluviale del torrente Astico. ... le opere interferenti con l'area fluviale ... non dovranno essere di impedimento al deflusso delle acque, non dovranno ridurre significativamente la capacità di espansione del corso d'acqua né dovranno incrementare le condizioni di pericolosità in tutta la tratta interessata dall'intervento, nonché a monte e a valle della stessa. In particolare, nella successiva fase di progettazione dovranno essere attentamente va-

lutati, mediante l'applicazione di adeguati strumenti modellistici, ... gli effetti della realizzazione dell'opera. Dovrà essere rivolta una particolare attenzione alla presenza di pile in alveo, allo spostamento d'alveo in corrispondenza del viadotto Posta e ai tratti in rilevato in aree allagabili, anche in relazione a possibili fenomeni di erosione al piede degli stessi.

74. GEOLOGIA

2. interferenza con perimetrazione PAI codice n. P024078002 In prossimità della spalla sud del ponte sul torrente Astico (progr. 0+950) è presente la perimetrazione con codice P020478002 a pericolosità elevata - P3 e media - P2. ... L'interferenza del tracciato stradale ... è solo apparente in quanto l'autostrada in questo tratto supera il torrente Astico in viadotto,... Stante la vicinanza del tracciato autostradale con la sopracitata perimetrazione PAI e l'interferenza con la strada comunale che conduce alla località Calappi si pone in evidenza la necessità di tenere conto del delicato contesto geomorfologico e di prevedere le opportune opere di stabilizzazione e protezione del versante anche nell'ottica di inserire la spalla del ponte in un contesto stabile e che tenga conto dello stato evolutivo del corso d'acqua e delle corrispondenti sponde.

75. GEOLOGIA

3. interazione con l'accumulo di frana denominato "Marogna" ... Considerato che il tracciato autostradale in questo settore è in parte in galleria e in parte in trincea si ritiene utile evidenziare le possibili condizioni di locale instabilità legate alla presenza di macereto di frana, con particolare riguardo alle condizioni di stabilità dei massi volumetricamente più rilevanti.

76. GEOLOGIA

4. Interazione con perimetrazione PAI n. P0240112400 II tracciato autostradale nel territorio comunale di Valdastico interferisce solo in apparenza con le perimetrazioni PAI con codice 0240112400 e 0240111300, in questi settori infatti l'autostrada passa in galleria. Tuttavia considerata la rilevanza del fenomeno di caduta massi che interessa il Monte Sirocolo (perimetrazione n. 0240112400) e l'adiacenza con la citata paleofrana ... Marogna si ritiene utile evidenziare la necessità di approfondire l'assetto strutturale di quest'area che potrebbe essere sede di un importante "disturbo tettonico".

77. GEOLOGIA

5. Problematica della caduta massi nella valle dell'Astico ... utile richiamare l'attenzione circa il tema della caduta massi ... In particolare ... sugli sbocchi delle gallerie e sull'area di svincolo in Comune di Valdastico tra le progressive 18+500 e 19+300 dove le pertinenze autostradali si trovano a ridosso di un versante molto acclive con locali condizioni di instabilità.

78. VALANGHE. ... nei pressi dell'imbocco della galleria di valico nel Comune di Pedemonte è presente un'area di pericolosità. Tale area che attualmente è classificata nel PAI con pericolosità da valanga media - P2, è dovuta ad un fenomeno valanghivo incanalato che ha raggiunto la strada che collega gli abitati di Ciechi e Carotte.

79. ... ENEL ha provveduto a sottoporre alla Società che cura la progettazione del nuovo tratto autostradale le varianti necessarie per risolvere le interferenze.

80. Mancando formale richiesta per le forniture di energia elettrica dei cantieri (10 *MW)* non sono stati definiti gli interventi sulla rete di distribuzione necessari a tale scopo.

81. Considerando che l'attuale rete di distribuzione dell'area è idonea solamente per i modesti carichi attuali, si è individuata come probabile soluzione la realizzazione di una nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT ... pertanto è stata inviata a Terna formale richiesta di connessione della cabina primaria.

82. ... quelle censite risultano essere le uniche interferenze con impianti Terna S.p.A. nel tratto non in galleria ...Resta inteso che la valutazione di fattibilità sopra esposta deve intendersi di massima, essendo riferita ad una analisi preliminare degli elaborati trasmessici, e che l'effettiva fattibilità degli stessi, così come il conseguente quadro economico degli interventi, dovranno essere valutati dalla scrivente Società a valle di un puntuale studio di fattibilità che tenga conto, tra l'altro, di tutti gli eventuali vincoli (incluso quello paesaggistico) alla realizzazione delle varianti...

83. ... l'attuazione da parte della Società Snam Rete Gas S.p.A. dell'adeguamento dei propri impianti interferiti con le costruende opere... risulta essere subordinata alla stipula di apposita e specifica convenzione con il soggetto proponente ...

84. Per quanto concerne l'interferenza al chilometro 0+120 (scheda interferenze n° 001 SNAM ...) non è stato per Società Snam Rete Gas S.p.A. possibile individuare una soluzione progettuale tale da risolvere l'interferenza tra le nostre condotte e la nostra area di cantiere. Per tale interferenza dovrà essere cura del soggetto proponente provvedere alla modifica dell'area tenendo in debita considerazione le fasce di rispetto delle nostre condotte pari a m 11,00 per parte dall'asse delle stesse.

85. Sarà cura e onere del soggetto proponente ottenere, nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'opera:

i provvedimenti amministrativi necessari, ...

l'approvazione del progetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti,

la disponibilità delle aree necessarie ...

la presa in possesso delle aree di occupazione necessarie per la realizzazione degli impianti.

86. Gli importi e gli elaborati grafici a corredo del progetto inviato a Edison DG S.p.A., non hanno tenuto conto delle soluzioni, gli accorgimenti tecnici condivisi e gli importi trasmessi ... che dovranno essere pertanto rivisti.

87. Relativamente all'interferenza del tracciato dell'autostrada con le opere di captazione della risorsa idropotabile ... qualora il percorso si sviluppi anche parzialmente all'interno delle zone di rispetto di pozzi e sorgenti... dovranno essere valutati puntualmente gli effetti di tale interferenza e previste le opportune opere di salvaguardia, oltre ai monitoraggi già previsti in sede di progettazione preliminare.

88. Relativamente alle interferenze del tracciato di progetto con le condotte di acquedotto e di fognatura ... si segnala che le eventuali nuove opere da realizzare al fine di eliminare le interferenze con le condotte esistenti dovranno essere concordate con il gestore stesso e approvate dall'Autorità d'Ambito Bacchiglione.

89. *A)* Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Si rende necessario che la pianificazione delle attività di sicurezza preveda altresì:

una maggiore definizione dell'organizzazione della sicurezza ...

una definizione delle figure incaricate e le modalità adottate per la gestione ...

una definizione delle attività di verifica e coordinamento dei vari attori...

le modalità di gestione delle modifiche che si discostino dalle modalità previste in fase di progettazione...

90. Si prescrive che prima della conclusione della progettazione definitiva dovranno essere inviati all'ispettorato Logistico dell'Esercito e ai rispettivi comandi Interforze gli elaborati riguardanti il piano particellare d'esproprio per consentire l'espressione del parere di competenza.

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1. Con riferimento al patrimonio artistico archeologico e culturale, in considerazione delle problematiche relative ai punti dove il patrimonio artistico, architettonico e archeologico risulta più consistente, il progetto definitivo proponga soluzioni progettuali supportate da una attenta analisi visuale, supportata da foto simulazioni specifiche.

2. Deve essere garantita la prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, preferendo l'uso della tecnologia a Led nei corpi illuminanti.

3. Concordare con le Amministrazioni comunali competenti la viabilità in fase di cantiere, mettendo in atto deviazioni, obblighi e tutte le misure idonee ad impegnare al minimo la viabilità locale anche realizzando, quando possibile, piste di cantiere sul futuro tracciato autostradale.

13A06155
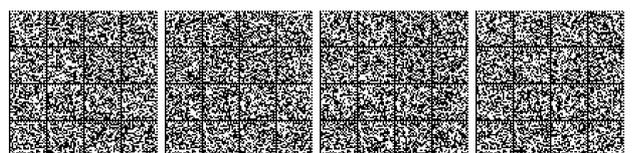
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 117 del 21 maggio 2013)**, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposta municipale propria

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ 1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera *b)* e *c)* del comma 1.

2-bis. *I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3*-bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. *L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.*

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 13 *(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)*. — 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-*bis*. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-*bis*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-*bis*. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà
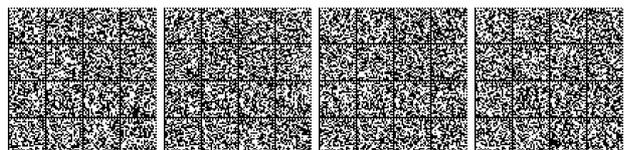
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-*bis*. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-*bis*. i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-*bis* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gen-

naio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
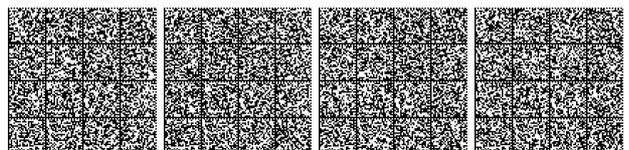
14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.".

— Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):

«Art. 93 *(Edilizia residenziale pubblica)*. — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. l, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali):

«Art. 222 *(Anticipazioni di tesoreria)*. — 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-*bis*. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 187, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

«3-*bis*. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
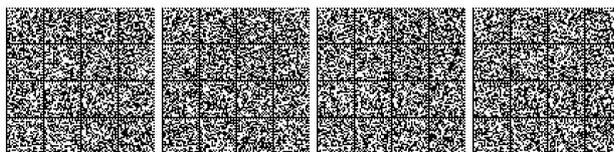
Art. 2.

Clausola di salvaguardia

l. La riforma di cui all'articolo l dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo l è fissato al 16 settembre 2013.

Art. 3.

Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica

l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, *Vice Ministro* o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-bis. *Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.*

1-ter. *Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali):

«Art. 2. — Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376.

É abrogato l'art. 17 del D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.».

La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1965, n. 290.

— Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 68 *(Aspettativa per mandato parlamentare)*. — 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

l. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo l, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera *a)*,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;

b) il comma 255 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:

l) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma l, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;

2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;

3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro *sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *nonché delle competenti Commissioni parlamentari* e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente *e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

3. Al comma 405 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».

3-bis. *Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.*

4. All'articolo l, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

4-bis. *Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-*bis*, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.*

5. Il termine di cui all'articolo l, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma l, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
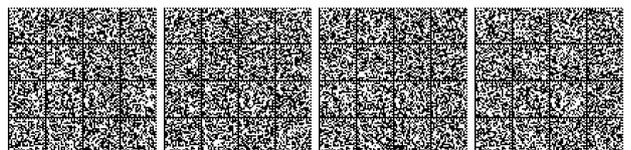
2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.».

— Si riporta il testo dell'art. l, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 18 *(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)*. — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. l, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale):

«68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione)*. — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
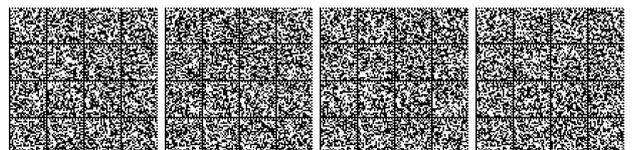
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.».

— Si riporta il testo dell'art. 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):

«1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):

«Art. 5 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003):

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
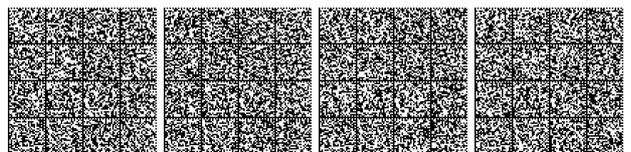
19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. (*Omissis*).

12. (*Omissis*).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

— Si riporta il testo dell'art. l, commi 400 e 405, della citata legge n. 228 del 2012, come modificati dalla presente legge:

«400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il *31 dicembre 2013*, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.».

«405. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. *Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.*».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 148 del 1993:

«5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.».

«8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 36 *(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)*. — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun

anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4-*bis*, e 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)*:

«Art. 5 *(Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti)*. (*Omissis*).

4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.».

«Art. 10 *(Esclusioni e discipline specifiche)*. (*Omissis*).

4-*bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. l, comma 410, della citata legge n. 228 del 2012:

«410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma l, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile):

«1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA:

Si omette la riproduzione dell'Allegato A di cui al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013), in quanto non modificato in sede di conversione.

13A06329
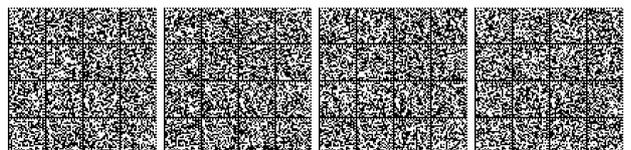
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 luglio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958, n. 75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane"; art. 2 "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge"; art. 3, limitatamente ai delitti previsti ai numeri 1) "chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa" 2) "chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione" e 3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali" ; art. 8 comma 1 limitatamente alle parole: "per effetto della presente legge"; art. 8 comma 2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comune di Mogliano Veneto (TV) – Piazza Caduti n. 8 tel. 0415930212 e-mail: sindaco@comune.mogliano-veneto.tv.it; giovanni.azzolini@comune.mogliano-veneto.tv.it;

13A06333

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri. (Elenco n. 27).

AVVERTENZA:

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2009.

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009.

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010.

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011.

L'elenco n. 22 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2011.

L'elenco n. 23 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 2011.

L'elenco n. 24 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

L'elenco n. 25 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2012.

L'elenco n. 26 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2012.
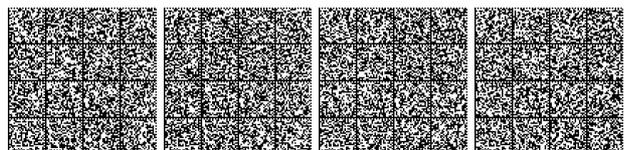
ELENCO NUMERO 27

	PROVINCIA	DELIBERA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1	AREZZO	05/11/2012 n° 531	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: conferma per il 2013 delle tariffe ed aliquote
2	BIELLA	08/06/2012 n° 128	TRIBUTI VARI: fissazione di aliquote di imposte e tributi provinciali per l'esercizio finanziario 2012
3	BIELLA	20/12/2012 n° 260	TRIBUTI VARI: fissazione di aliquote di imposte e tributi provinciali per l'esercizio finanziario 2013
4	GENOVA	10/12/2012 n° 176	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): approvazione nuove tariffe con decorrenza 1/1/2013
5	GORIZIA	10/10/2012 n° 166	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE: determinazione aliquota pari al 4,5% per l'anno 2013
6	GORIZIA	12/12/2012 n° 226	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: approvazione e conferma tariffe anno 2013
7	GORIZIA	12/12/2012 n° 226	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: conferma aliquota al 30% per l'anno 2013
8	LECCO	30/10/2012 n° 296	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): conferma aliquote per l'anno 2013
9	LECCO	30/10/2012 n° 297	TRIBUTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: conferma tariffe per l'anno 2013
10	LODI	08/11/2012 n° 38	TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE PROVINCIALI: conferma integrale per l'anno 2013 nelle misure già stabilite per l'anno 2012
11	MESSINA	28/12/2012 n°239/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE: conferma aliquota per l'anno 2013
12	MESSINA	28/12/2012 n°240/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: conferma aliquota del 30% per l'anno 2013
13	MESSINA	31/05/2013 n° 54	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE: rettifica tariffe per l'anno 2013
14	MODENA	04/12/2012 n° 388	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE: conferma tariffa ed aliquota per l'anno 2013
15	NOVARA	18/10/2012 n° 363	I.P.T. - TOSAP - SMALTIMENTO RIFIUTI: conferma tariffe ed aliquote per l'anno 2012
16	OGLIASTRA	28/05/2012 n° 56	TRIBUTI VARI: determinazione delle aliquote e dei tributi provinciali per l'esercizio finanziario 2012
17	RAGUSA	13/09/2012 n° 69	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): modifica parziale art. 2 del regolamento
18	RAGUSA	30/11/2012 n° 80	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA): approvazione regolamento, modelli per acquisizione dati e relative istruzioni

19	RAVENNA	19/03/2013 n° 14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): modifica regolamento
20	SIENA	18/12/2012 n° 319	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): variazione aliquota 2013
21	SIENA	18/12/2012 n° 319	Approvazione delle aliquote e delle tariffe dell'Amministrazione Provinciale per l'anno 2013
22	TORINO	21/12/2012 n° 1276-41351	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: approvazione tariffe ed aliquote 2013
23	TRIESTE	18/12/2012 n° 224	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): approvazione tariffe per l'esercizio 2013
24	VERONA	18/10/2012 n° 241	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE, IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DDELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE: approvazione tariffe ed aliquote per l'anno 2013

13A06185
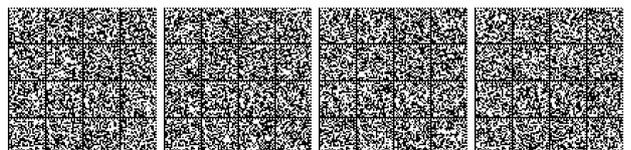
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avvio del Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute (SIMOI). Attuazione del decreto 13 marzo 2013, n. 42.

Si comunica che sul sito www.serviziocontrattipubblici.it è operativo il Sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI). Le Amministrazioni pubbliche individuate in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui, in sede di prima attuazione, all'articolo 5, comma 1, lett. *a)* ed all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. 42/2013, sono tenute ad accedere al sito e selezionare, nell'apposita sezione, l'ambito di riferimento soggettivo per procedere alla compilazione ed al successivo invio dei dati, rispettivamente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici ovvero alla Regione di appartenenza, seguendo le specifiche procedure informatiche all'uopo previste per la compilazione dell'elenco delle opere incompiute di propria competenza, in conformità alle modalità e nei termini ivi recati.

13A06308

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop 3 Società cooperativa», in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1153 dd. 28 giugno 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Coop. 3 Società Cooperativa» con sede in Monfalcone, C.F. 01056970310, costituita il 25 ottobre 2004 per rogito notaio dott. Paolo Talice di Treviso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge,

13A06181

Liquidazione coatta amministrativa della «Urban - Società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1154 dd. 28.06.2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Urban - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, codice fiscale n. 01126900321, costituita giorno 18.04.2007 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, Piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A06182

Liquidazione coatta amministrativa della «F.V.G. Service Società cooperativa», in Palmanova e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1152 dd. 28.06.2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «F.V.G. Service Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Palmanova, codice fiscale n. 02459270308, costituita il 27.12.2006 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A06183

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-168) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.